

Procedura civile svizzero

CPCS

Avamprogetto della commissione peritale

Giugno 2003

Indice del Codice di procedura civile svizzero

PARTE PRIMA: DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo 1: Oggetto e campo d'applicazione

(Art. 1)

Titolo 2: Competenza dei tribunali e rikusazione

Capitolo 1: Competenza per materia e competenza funzionale

(Art. 2 segg.)

Capitolo 2: Competenza per territorio

Sezione 1: Norme generali (Art. 7 segg.)

Sezione 2: Diritto delle persone (Art. 18 seg.)

Sezione 3: Diritto di famiglia (Art. 20 segg.)

Sezione 4: Diritto successorio (Art. 24)

Sezione 5: Diritti reali (Art. 25 seg.)

Sezione 6: Azioni da contratti (Art. 27 segg.)

Sezione 7: Azioni da atto illecito (Art. 32 segg.)

Sezione 8: Diritto commerciale (Art. 37 segg.)

Sezione 9: Diritto di esecuzione e fallimento (Art. 42)

Capitolo 3: Ricusazione

(Art. 43 segg.)

Titolo 3: Principi di procedura e presupposti processuali

Capitolo 1: Principi di procedura

(Art. 46 segg.)

Capitolo 2: Presupposti processuali

(Art. 54 segg.)

Titolo 4: Parti e terzi partecipanti al processo

Capitolo 1: Capacità di essere parte e capacità processuale

(Art. 57 seg.)

Capitolo 2: Rappresentanza delle parti

(Art. 59 segg.)

Capitolo 3: Litisconsorzio

(Art. 62 segg.)

Capitolo 4: Intervento

(Art. 65 segg.)

Capitolo 5: Denuncia della lite e azione di chiamata in causa

Sezione 1: Denuncia della lite (Art. 69 seg.)

Sezione 2: Azione di chiamata in causa (Art. 71 seg.)

Capitolo 6: Sostituzione di parte

(Art. 73)

Titolo 5: Azioni

(Art. 74 segg.)

Titolo 6: Valore litigioso

(Art. 82 segg.)

Titolo 7: Spese giudiziarie e gratuito patrocinio

Capitolo 1: Spese giudiziarie

(Art. 86 segg.)

Capitolo 2: Ripartizione delle spese giudiziarie

(Art. 94 segg.)

Capitolo 3: Normative speciali in materia di spese

(Art. 103 seg.)

Capitolo 4: Assistenza giudiziaria gratuita

(Art. 105 segg.)

Titolo 8: Conduzione del processo, atti processuali e termini

Capitolo 1: Conduzione del processo

(Art. 113 segg.)

Capitolo 2: Forma degli atti processuali

Sezione 1: Atti scritti delle parti (Art. 120 segg.)

Sezione 2: Citazioni (Art. 124 segg.)

Sezione 3: Decisione (Art. 127)

Sezione 4: Notificazioni giudiziarie (Art. 128 segg.)

Capitolo 3: Termini, inosservanza e restituzione

Sezione 1: Termini (Art. 134 segg.)

Sezione 2: Inosservanza e restituzione (Art. 142 segg.)

Titolo 9: Prova

Capitolo 1: Disposizioni generali

(Art. 145 segg.)

Capitolo 2: Cooperazione nell'assunzione delle prove e diritto di rifiuto

Sezione 1: Disposizioni generali (Art. 152 segg.)

Sezione 2: Diritto di rifiuto delle parti (Art. 155)

Sezione 3: Diritto di rifiuto dei terzi (Art. 156 segg.)

Capitolo 3: Mezzi di prova

(Art. 159)

Sezione 1: Testimonianza (Art. 160 segg.)

Sezione 2: Documenti (Art. 169 segg.)

Sezione 3: Ispezione oculare (Art. 174 seg.)

Sezione 4: Perizia (Art. 176 segg.)

Sezione 5: Informazioni scritte (Art. 185)

Sezione 6: Deposizioni delle parti (Art. 186)

Titolo 10: Assistenza giudiziaria tra tribunali svizzeri

(Art. 187 segg.)

PARTE 2: DISPOSIZIONI SPECIALI

Titolo 1: Procedura ordinaria

Capitolo 1: Procedura di conciliazione

Sezione 1: Campo d'applicazione e organizzazione (Art. 191 segg.)

Sezione 2: Procedura (Art. 196 segg.)

Sezione 3: Conclusione della procedura (Art. 201 segg.)

Sezione 4: Procedure speciali di chiusura (Art. 204 seg.)

Capitolo 2: Litispendenza e onere di prosecuzione

(Art. 206 segg.)

Capitolo 3: Procedura decisionale

Sezione 1: Petizione, risposta e domanda riconvenzionale (Art. 210 segg.)

Sezione 2: Preparazione del dibattimento (Art. 217 segg.)

Sezione 3: Dibattimento (Art. 220 segg.)

Capitolo 4: Decisione

Sezione 1: Disposizioni generali (Art. 227 segg.)

Sezione 2: Notificazione della decisione, rinuncia all'impugnazione e passaggio in giudicato (Art. 230 segg.)

Titolo 2: Procedure speciali

Capitolo 1: Disposizioni generali

(Art. 235 segg.)

Capitolo 2: Procedura semplificata

(Art. 237 segg.)

Capitolo 3: Procedura di divorzio

Sezione 1: Disposizioni generali (Art. 242 segg.)

Sezione 2: Previdenza professionale (Art. 247 seg.)

Sezione 3: Mezzi d'impugnazione (Art. 249 seg.)

Sezione 4: Azione di nullità del matrimonio (Art. 251)

Capitolo 4: Procedura concernente gli interessi dei figli

Sezione 1: Disposizioni generali (Art. 252 segg.)

Sezione 2: Procedura di accertamento e di contestazione della filiazione (Art. 256 seg.)

Capitolo 5: Procedura sommaira

Sezione 1: Campo d'applicazione (Art. 258 segg.)

Sezione 2: Procedura e decisione (Art. 261 segg.)

Sezione 3: Protezione immediata del diritto in casi chiari (Art. 266 seg.)

Sezione 4: Volontaria giurisdizione (Art. 268 segg.)

Sezione 5: Protezione del possesso con comminatoria penale (Art. 271 segg.)

Titolo 3: Misure provvisionali e memoria difensiva

Capitolo 1: Misure provvisionali

(Art. 275 segg.)

Capitolo 2: Memoria difensiva

(Art. 285)

Titolo 4: Mezzi di impugnazione

Capitolo 1: Disposizioni generali

(Art. 286 segg.)

Capitolo 2: Appello

(Art. 290 segg.)

Capitolo 3: Reclamo

(Art. 299 segg.)

Capitolo 4: Ricorso

(Art. 310 segg.)

Capitolo 5: Revisione

(Art. 319 segg.)

Capitolo 6: Interpretazione e rettificazione

(Art. 324)

Titolo 5: Esecuzione

Capitolo 1: Esecuzione delle decisioni

(Art. 325 segg.)

Capitolo 2: Esecuzione di documenti pubblici

(Art. 337 segg.)

PARTE 3: ARBITRATO INTERNO

Titolo 1: Disposizioni generali

(Art. 344 segg.)

Titolo 2: Patto d'arbitrato

(Art. 347 segg.)

Titolo 3: Costituzione del tribunale arbitrale

(Art. 351 segg.)

Titolo 4: Ricusazione, destituzione e sostituzione dei membri del tribunale arbitrale

(Art. 357 segg.)

Titolo 5: Svolgimento del procedimento arbitrale

(Art. 362 segg.)

Titolo 6: Lodo

(Art. 369 segg.)

Titolo 7: Mezzi d'impugnazione del lodo

Capitolo 1: Ricorso

(Art. 377 segg.)

Capitolo 2: Revisione

(Art. 385 segg.)

PARTE 4 DISPOSIZIONE FINALI

Titolo 1: Esecuzione

(Art. 389)

Titolo 2: Abrogazione e modifica del diritto vigente

(Art. 390)

Titolo 3: Disposizioni transitorie

(Art. 391 segg.)

Titolo 4: Referendum e entrata in vigore

(Art. 395)

Allegato: Abrogazione e modifica del diritto vigente

Legge federale di procedura civile

(Codice di procedura civile svizzero, CPCS)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 30 capoversi 2 e 3 e 122 capoverso 1 della Costituzione federale¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del ...²,

decreta:

PARTE PRIMA: DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo primo: Oggetto e campo d'applicazione

Art. 1

¹ La presente legge disciplina la competenza e la procedura nelle controversie civili di diritto federale e cantonale promosse davanti alle giurisdizioni cantonali, come pure l'arbitrato interno.

² Sono fatte salve le disposizioni dei trattati internazionali e della legge del 18 dicembre 1987³ sul diritto internazionale privato.

³ Salvo che la presente legge disponga altrimenti, l'organizzazione dei tribunali è determinata dal diritto cantonale.

Titolo secondo: Competenza dei tribunali e ricusazione

Capitolo 1: Competenza per materia e competenza funzionale

Art. 2 Competenza per materia

¹ Il diritto cantonale determina la competenza per materia dei tribunali.

² Se la competenza per materia dipende dal valore litigioso, lo stesso è determinato secondo la presente legge.

Art. 3 Iter ricorsuale

Salvo che la presente legge disponga altrimenti, le decisioni in prima istanza di un tribunale possono essere impugnate davanti a un'autorità giudiziaria cantonale superiore.

¹ RS 101

² FF ...

³ RS 291

Art. 4 Istanza cantonale unica

¹ Il diritto cantonale designa il tribunale superiore competente a decidere, in istanza cantonale unica, le controversie:

- a. in materia di proprietà intellettuale, comprese quelle relative alla titolarità, utilizzazione e trasferimento di tali diritti;
- b. in materia di cartelli;
- c. secondo la legge federale del 19 dicembre 1986⁴ contro la concorrenza sleale, in quanto il valore litigioso ecceda franchi 20'000;
- d. secondo la legge federale del del 18 marzo 1983⁵ sulla responsabilità civile in materia nucleare;
- e. in relazione con l'uso di una ditta commerciale.

² In questi casi il tribunale è parimenti competente per l'emanazione di misure provvisionali prima della litispendenza.

Art. 5 Tribunale per le controversie di diritto commerciale

¹ I Cantoni possono attribuire a un tribunale cantonale specializzato il giudizio di prima istanza sulle controversie commerciali se:

- a. le stesse si riferiscono all'attività commerciale o industriale di una parte;
- b. il valore litigioso raggiunge i franchi 30'000; e
- c. almeno il convenuto:
 1. risulta iscritto come ditta nel registro di commercio svizzero, o
 2. risulta iscritto in un analogo registro estero, o
 3. è entrato in materia senza eccepire la competenza.

² I Cantoni possono altresì attribuire a questo tribunale il giudizio sulle azioni di responsabilità delle società commerciali o cooperative.

³ Le decisioni di questo tribunale, comprese quelle sulle misure provvisionali, possono essere impugnate unicamente mediante ricorso.

Art. 6 Azione diretta davanti all'autorità giudiziaria superiore

¹ Nel caso in cui il valore litigioso raggiunga almeno i franchi 100'000 l'attore, con l'accordo del convenuto, può deferire la causa direttamente all'autorità giudiziaria superiore.

² Le decisioni dell'autorità giudiziaria superiore, comprese quelle sulle misure provvisionali, non sono impugnabili in sede cantonale.

Capitolo 2: Competenza per territorio

Sezione 1: Norme generali

Art. 7 Foro imperativo

¹ Un foro è imperativo soltanto se la presente legge lo prescrive espressamente.

⁴ RS 241

⁵ RS 732.44

² Le parti non possono derogare a un foro imperativo.

Art. 8 Domicilio e sede

¹ Salvo che la presente legge disponga altrimenti, le azioni si propongono:

- contro una persona fisica, al tribunale del suo domicilio;
- contro una persona giuridica, enti o istituti di diritto pubblico oppure società in nome collettivo o in accomandita, al tribunale della loro sede;
- contro la Confederazione, a un tribunale nella città di Berna;
- contro un Cantone, a un tribunale del capoluogo cantonale.

² Il domicilio si determina secondo il Codice civile⁶ (CC). L'articolo 24 CC non è tuttavia applicabile.

Art. 9 Luogo di dimora

¹ Se il convenuto non ha un domicilio, è competente il tribunale nel luogo della sua dimora abituale.

² La dimora abituale è il luogo in cui una persona vive per una certa durata, anche se tale durata è limitata a priori.

Art. 10 Stabile organizzazione

Le azioni derivanti dalla gestione di un domicilio professionale o d'affari o di una succursale si propongono al tribunale del domicilio o della sede del convenuto o al tribunale del luogo della stabile organizzazione.

Art. 11 Misure provvisionali

Per l'emanazione di misure provvisionali è imperativo:

- il foro competente per la causa principale; o
- il foro del luogo dove deve essere eseguita la misura.

Art. 12 Domanda riconvenzionale

¹ Per la domanda riconvenzionale fa stato il foro della domanda principale.

² Questo foro sussiste anche quando la domanda principale viene meno per una qualsivoglia ragione.

Art. 13 Cumulo di azioni

¹ Se l'azione è diretta contro più litisconsorti, il tribunale competente per un convenuto lo è anche per gli altri.

² Se contro un convenuto sono fatte valere più pretese materialmente connesse, il tribunale competente per una di esse lo è anche per le altre.

Art. 14 Azione di chiamata in causa

Per l'azione di chiamata in causa è competente il tribunale del processo principale.

⁶ RS 210

Art. 15 Proroga di foro

¹ Le parti possono pattuire il foro per una controversia esistente o futura in materia di pretese derivanti da un determinato rapporto giuridico. Salva diversa stipulazione, l'azione può essere proposta soltanto al foro pattuito.

² Il patto deve essere stipulato per scritto.

³ Sono equiparati al patto scritto:

- a. i mezzi di trasmissione che consentono la prova per testo;
- b. l'accordo orale delle parti con una conferma che consenta la prova per testo.

⁴ Il tribunale designato può declinare la competenza qualora la controversia non denoti un sufficiente nesso con il foro pattuito.

Art. 16 Costituzione in giudizio del convenuto

¹ Il tribunale adito è competente dal momento in cui il convenuto si esprime nel merito senza sollevare l'eccezione d'incompetenza.

² Il tribunale può tuttavia declinare la competenza qualora la controversia non denoti un sufficiente nesso con il foro.

Art. 17 Volontaria giurisdizione

Salvo che la presente legge disponga altrimenti, in materia di volontaria giurisdizione è competente il tribunale o l'autorità amministrativa del domicilio o della sede del richiedente.

Sezione 2: Diritto delle persone

Art. 18 Dichiarazione di scomparsa

Per le istanze di dichiarazione di scomparsa è imperativo il foro dell'ultimo domicilio conosciuto della persona scomparsa.

Art. 19 Rettifica del registro dello stato civile

Per le istanze e le azioni di rettifica del registro dello stato civile è imperativo il foro del luogo in cui esso è tenuto.

Sezione 3: Diritto di famiglia

Art. 20 Istanze e azioni di diritto matrimoniale

¹ Per le istanze e le azioni di diritto matrimoniale è imperativo il foro del domicilio di una delle parti.

² Per le istanze di separazione dei beni proposte dall'autorità di vigilanza in materia di esecuzione per debiti è imperativo il foro del domicilio del debitore.

Art. 21 Accertamento e contestazione della filiazione

Per le azioni di accertamento o contestazione della filiazione è imperativo il foro del domicilio di una parte al momento del parto o dell'adozione oppure al momento dell'azione medesima.

Art. 22 Azioni di mantenimento e di assistenza

Per le azioni di mantenimento indipendenti proposte dal figlio contro i genitori e per le azioni per violazione dell'obbligo di assistenza fra parenti è imperativo il foro del domicilio di una parte.

Art. 23 Protezione del figlio

La competenza dei tribunali in materia di protezione del figlio è regolata secondo il Codice civile⁷.

Sezione 4: Diritto successorio

Art. 24

¹ Per le azioni di diritto successorio nonché per quelle di liquidazione del regime dei beni in caso di morte di uno dei coniugi è competente il tribunale dell'ultimo domicilio del defunto.

² Le azioni indipendenti concernenti l'attribuzione ereditaria di un'azienda o di un fondo agricoli (art. 11 segg. della legge federale del 4 ottobre 1991⁸ sul diritto fondiario rurale) possono essere proposte anche al tribunale del luogo di situazione.

³ Per le misure in relazione alla devoluzione dell'eredità è competente l'autorità dell'ultimo domicilio del defunto. Se la morte non è avvenuta nel luogo di domicilio, l'autorità del luogo del decesso ne avvisa quella del domicilio e prende le misure necessarie per la conservazione dei beni che si trovano nella sua circoscrizione.

Sezione 5: Diritti reali

Art. 25 Fondi

¹ Per le azioni reali e per le azioni contro la comunione dei proprietari per piani è competente il tribunale del luogo in cui il fondo è o dovrebbe essere intavolato nel registro fondiario.

² Le altre azioni che si riferiscono a diritti sul fondo, come quelle volte al trasferimento della proprietà fondiaria o al conferimento di diritti reali limitati su fondi possono essere proposte anche al tribunale del domicilio o della sede del convenuto.

⁷ RS 210

⁸ RS 211.412.11

³ Se l'azione concerne più fondi oppure se il fondo è stato intavolato nel registro fondiario in più circondari, è competente il tribunale del luogo di situazione del fondo di maggiore estensione, rispettivamente quello ove si trova la parte più estesa del fondo.

⁴ Questi fori valgono anche nelle cause di volontaria giurisdizione concernenti i fondi.

Art. 26 Cose mobili

¹ Per le azioni in materia di diritti reali mobiliari o di possesso di cose mobili e per le azioni in materia di crediti garantiti da pegno mobiliare è competente il tribunale del domicilio o della sede del convenuto o il tribunale del luogo di situazione della cosa.

² Questi fori valgono anche nelle cause di volontaria giurisdizione concernenti cose mobili.

Sezione 6: Azioni da contratti

Art. 27 Principio

Per le azioni derivanti da contratti è competente il tribunale del domicilio o della sede del convenuto oppure il tribunale del luogo in cui secondo la legge o le stipulazioni delle parti dev'essere eseguita la prestazione caratteristica (luogo d'adempimento).

Art. 28 Contratti conclusi con consumatori

¹ In materia di controversie derivanti da contratti conclusi con consumatori è competente:

- a. per le azioni del consumatore, il tribunale del domicilio o della sede di una delle parti;
- b. per le azioni del fornitore, il tribunale del domicilio del convenuto.

² Sono contratti conclusi con consumatori quelli su prestazioni di consumo corrente destinate al fabbisogno personale o familiare del consumatore e offerte dall'altra parte nell'ambito della sua attività professionale o commerciale.

Art. 29 Locazione e affitto di beni immobili

¹ Per le azioni in materia di locazione e di affitto di beni immobili è competente il tribunale del luogo di situazione della cosa.

² Per le azioni in materia di affitto agricolo è competente il tribunale del domicilio o della sede del convenuto o il tribunale del luogo di situazione della cosa.

Art. 30 Diritto del lavoro

¹ Per le azioni in materia di diritto del lavoro è competente il tribunale del domicilio o della sede del convenuto o il tribunale del luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente il lavoro.

² Per le azioni fondate sulla legge del 6 ottobre 1989⁹ sul collocamento, proposte da una persona in cerca di impiego o da un lavoratore, oltre al tribunale di cui al capoverso 1 è competente anche il tribunale del luogo del domicilio d'affari del collocatore o del prestatore con cui è stato concluso il contratto.

³ In caso di trasferimento temporaneo del lavoratore, oltre al tribunale di cui ai capoversi 1 e 2 è competente anche il tribunale del luogo di destinazione, per quanto l'azione riguardi pretese sorte in tale periodo di tempo.

Art. 31 Rinuncia ai fori legali

Non possono rinunciare ai fori secondo gli articoli 28-30, prima dell'insorgere della controversia:

- a. il consumatore;
- b. il conduttore o l'affittuario di locali di abitazione o commerciali;
- c. l'affittuario agricolo;
- d. la persona in cerca d'impiego o il lavoratore.

Sezione 7: Azioni da atto illecito

Art. 32 Principio

Per le azioni da atto illecito è competente il tribunale del domicilio o della sede del danneggiato o del convenuto o il tribunale del luogo dell'atto o dell'evento.

Art. 33 Risarcimento in caso di misure provvisionali ingiustificate

Per le cause di risarcimento del danno in caso di misure provvisionali ingiustificate è competente il tribunale del domicilio o della sede del convenuto o il tribunale del luogo in cui la misura è stata emanata.

Art. 34 Incidenti di veicoli a motore e di cicli

¹ Per le azioni in materia di incidenti di veicoli a motore e di cicli è competente il tribunale del domicilio o della sede del convenuto o il tribunale del luogo dell'incidente.

² Se l'azione è diretta contro l'Ufficio nazionale di assicurazione (art. 74 della legge federale del 19 dicembre 1958¹⁰ sulla circolazione stradale, LCStr) o contro il Fondo nazionale di garanzia (art. 76 LCStr), è competente anche il tribunale del luogo di una delle loro succursali.

Art. 35 Danni da incidenti rilevanti

In materia di danni da incidenti rilevanti è imperativo il foro del luogo dell'incidente.

⁹ RS 823.11

¹⁰ RS 741.01

Art. 36 Azione civile nel processo penale

È fatta salva la competenza del tribunale penale per il giudizio delle pretese civili.

Sezione 8: Diritto commerciale

Art. 37 Diritto societario

Per le azioni di responsabilità in materia di diritto societario è competente il tribunale del domicilio o della sede del convenuto o della sede della società.

Art. 38 Fusioni, scissioni, trasformazioni e trasferimenti patrimoniali

Per le azioni fondate sulla legge del ...¹¹ sulle fusioni è competente il tribunale della sede di uno dei soggetti giuridici coinvolti.

Art. 39 Ammortamento di titoli di credito e di polizze assicurative; divieto di pagamento

¹ Per l'ammortamento di azioni della società anonima è competente il tribunale della sede della società.

² Per l'ammortamento degli altri titoli di credito come pure delle polizze assicurative è competente il tribunale del domicilio o della sede del debitore.

³ Per il divieto di pagamento in materia di cambiali e assegni bancari e per il loro ammortamento è competente il tribunale del luogo del pagamento.

Art. 40 Prestiti in obbligazioni

Per l'autorizzazione a convocare l'assemblea degli obbligazionisti in caso di prestiti in obbligazioni è competente il tribunale del domicilio attuale, dell'ultimo domicilio o della stabile organizzazione del debitore.

Art. 41 Fondi d'investimento

Per le azioni degli investitori derivanti dal contratto d'investimento collettivo è imperativo il foro della sede della direzione del fondo.

Sezione 9: Diritto di esecuzione e fallimento

Art. 42

La competenza per territorio per le azioni fondate sulla legge federale dell'11 aprile 1889¹² sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) è determinata dal presente capitolo, in quanto la LEF non preveda un altro foro.

¹¹ RS ...

¹² RS 281.1

Capitolo 3: Ricusazione

Art. 43 Motivi

I magistrati e i funzionari giudiziari sono tenuti a ricusarsi nelle cause in cui vi sia apparenza di parzialità, segnatamente:

- a. in qualsiasi causa nella quale abbiano un interesse diretto essi stessi, il loro coniuge o convivente, i loro parenti o affini in linea retta e fino al terzo grado inclusivo in linea collaterale, il coniuge di questi ultimi, come pure il patrigno, la matrigna e i figliastri; lo scioglimento del matrimonio non fa venir meno il motivo di ricusazione;
- b. in qualsiasi causa in cui sia parte una persona di cui essi sono il tutore o il curatore;
- c. in qualsiasi causa un cui essi abbiano già operato in altra qualità, in particolare come membri di un'autorità amministrativa o giudiziaria, come consulenti, procuratori, avvocati o notai, oppure come periti, mediatori o testimoni.

Art. 44 Procedura

¹ Il magistrato o funzionario giudiziario che ravvisi in sé un motivo di ricusazione è tenuto a rivelarlo in tempo utile e a ricusarsi.

² La parte che intende ricusare un magistrato o un funzionario giudiziario deve farne istanza senza indugio al tribunale non appena sia a conoscenza del motivo di ricusazione. Il motivo di ricusazione dev'essere reso verosimile.

³ Se la ricusazione è contestata, il tribunale pronuncia sull'istanza in procedura sommaria, senza il concorso del magistrato o del funzionario oggetto del provvedimento.

Art. 45 Violazione delle norme sulla ricusazione

¹ Gli atti ufficiali ai quali ha collaborato un magistrato o un funzionario giudiziario tenuto a ricusarsi devono essere annullati e ripetuti se una parte ne fa richiesta entro 5 giorni dalla conoscenza del motivo di ricusazione.

² Il tribunale giudicante può considerare le misure probatorie che non possono essere ripetute.

³ Un motivo di ricusazione scoperto dopo la conclusione della procedura può essere fatto valere nell'istanza di revisione.

Titolo terzo: Principi di procedura e presupposti processuali

Capitolo 1: Principi di procedura

Art. 46 Interesse alla protezione giuridica

¹ Il tribunale entra nel merito delle azioni o istanze delle parti unicamente se è dato un interesse giuridicamente o fattualmente degno di protezione.

² Per tutelare un interesse pubblico un'autorità può promuovere un processo o intervenire nel medesimo soltanto se la legge lo prevede espressamente.

Art. 47 Buona fede nel processo

Tutte le persone che partecipano al processo devono tenere un comportamento conforme al principio della buona fede.

Art. 48 Diritto di essere sentiti

¹ Le parti hanno il diritto di essere sentite.

² Esse hanno segnatamente il diritto di consultare gli atti e di farne copie a loro spese.

Art. 49 Principio della pubblicità

¹ I dibattimenti sono pubblici.

² Il tribunale può ordinare che il dibattimento si svolga, in tutto o parzialmente, a porte chiuse, se l'interesse pubblico o l'interesse degno di protezione di un partecipante al processo lo richiedono.

³ I procedimenti di diritto di famiglia non sono pubblici.

⁴ Il diritto cantonale determina se la deliberazione della sentenza dev'essere pubblica.

Art. 50 Principio attitatorio e massima inquisitoria

¹ Il tribunale fonda la sua decisione sui fatti che sono stati adottati e, sempreché necessario, provati dalle parti.

² Sono fatte salve le disposizioni della presente legge sull'accertamento dei fatti e sull'assunzione d'ufficio delle prove.

Art. 51 Interrogazione delle parti

Se le allegazioni di una parte non sono chiare, sono incomplete, contraddittorie o imprecise, il tribunale può darle l'opportunità di chiarire le relative circostanze, sottoponendole pertinenti domande.

Art. 52 Applicazione d'ufficio del diritto

Il tribunale applica d'ufficio il diritto.

Art. 53 Principio dispositivo e massima ufficiale

¹ Il tribunale non può aggiudicare a una parte né più di quanto essa abbia domandato, né altra cosa, né meno di quanto sia stato riconosciuto dalla controparte.

² Rimangono salve le disposizioni di legge secondo le quali il tribunale non è vincolato dalle conclusioni delle parti.

Capitolo 2: Presupposti processuali

Art. 54 Principio

¹ Il tribunale entra nel merito di un'azione o istanza se sono dati i presupposti processuali.

² Sono presupposti processuali segnatamente:

- a. l'interesse alla protezione giuridica dell'attore;
- b. la competenza per territorio e per materia del tribunale;
- c. la capacità di essere parte e la capacità processuale;
- d. l'assenza di litispendenza altrove;
- e. l'assenza di cosa giudicata;
- f. la prestazione delle anticipazioni e delle garanzie per le spese giudiziarie.

Art. 55 Esame dei presupposti processuali

Il tribunale esamina d'ufficio se sono dati i presupposti processuali.

Art. 56 Patto d'arbitrato

Se le parti hanno pattuito di sottoporre ad arbitrato una controversia compromettibile, il tribunale statale adito declina la propria competenza, eccetto che:

- a. il convenuto si sia incondizionatamente costituito in giudizio;
- b. il tribunale accerti la decadenza, l'inefficacia o l'inadempibilità del patto d'arbitrato; oppure
- c. il tribunale arbitrale non possa essere costituito per motivi manifestamente imputabili al convenuto nel procedimento arbitrale.

Titolo quarto: Parti e terzi partecipanti al processo

Capitolo 1: Capacità di essere parte e capacità processuale

Art. 57 Capacità di essere parte

Ha capacità di essere parte chi per legge gode dei diritti civili.

Art. 58 Capacità processuale

Ha capacità processuale chi per legge ha l'esercizio dei diritti civili.

Capitolo 2: Rappresentanza delle parti

Art. 59 Rappresentanza legale

¹ Chi non ha l'esercizio dei diritti civili agisce per mezzo del suo rappresentante legale.

² In caso di pericolo nel ritardo, la persona priva dell'esercizio dei diritti civili può provvisoriamente svolgere gli atti necessari, nella misura in cui sia capace di discernimento.

Art. 60 Rappresentanza contrattuale

¹ Ogni parte con capacità processuale può farsi rappresentare nel processo; il rappresentante deve legittimarsi mediante una procura scritta.

² La revoca della procura e la deposizione del mandato di rappresentanza devono essere comunicate immediatamente al tribunale e alla controparte.

³ Il tribunale può ordinare la comparsa personale delle parti.

⁴ Sono fatte salve le disposizioni di diritto federale e cantonale sulla rappresentanza professionale.

Art. 61 Parte incapace di condurre la propria causa

¹ Se una parte non è manifestamente in grado di condurre la propria causa, il tribunale può invitarla a far capo a un rappresentante.

² Il tribunale la informa altresì del suo eventuale diritto al gratuito patrocinio.

³ Esso avvisa l'autorità tutoria se reputa che quest'ultima debba adottare misure di sua competenza.

Capitolo 3: Litisconsorzio

Art. 62 Litisconsorzio necessario

¹ Più persone devono agire o essere convenute congiuntamente se sono parte di un rapporto giuridico sul quale può essere deciso solo con unico effetto per tutte.

² Gli atti processuali tempestivi di un litisconsorte vincolano anche i litisconsorti rimasti silenti. È eccettuata la dichiarazione d'impugnazione.

Art. 63 Litisconsorzio facoltativo

¹ Più persone possono agire o essere convenute congiuntamente se si tratta di statuire su diritti o doveri che si fondano su fatti e cause giuridiche sostanzialmente simili.

² Il litisconsorzio facoltativo è escluso se le azioni vengono trattate con procedure diverse.

Art. 64 Rappresentante comune

I litisconsorti possono designare un rappresentante comune. Fino a quel momento, le notificazioni e le citazioni avvengono a ciascun litisconsorte.

Capitolo 4: Intervento

Art. 65 Principio

Chi rende verosimile un proprio interesse giuridico a che una controversia pendente venga decisa a favore dell'una o dell'altra parte può in ogni tempo intervenire nel processo a titolo accessorio e a tal fine farne istanza al tribunale.

Art. 66 Istanza

¹ L'istanza di intervento deve contenere:

- a. le ragioni dell'intervento;
- b. la designazione della parte a sostegno della quale si interviene.

² Il tribunale decide sull'istanza dopo aver sentito le parti.

Art. 67 Diritti dell'interveniente

¹ L'interveniente può, a sostegno della parte principale, intraprendere tutti gli atti processuali ammissibili secondo lo stadio della procedura; può segnatamente far valere qualsivoglia mezzo d'azione e di difesa e proporre anche mezzi d'impugnazione.

² Gli atti processuali dell'interveniente vincolano la parte principale, per quanto non siano in contrasto con quelli svolti da quest'ultima.

³ Il tribunale notifica le sue decisioni anche all'interveniente.

Art. 68 Effetti dell'intervento sul processo di rivalsa

Passata in giudicato la decisione, l'interveniente non può, nel processo di rivalsa che la parte principale intenta contro di lui, eccepire che:

- a. il tribunale abbia statuito erroneamente;
- b. la parte da lui sostenuta abbia denotato una carente conduzione del processo, eccetto che:
 1. in conseguenza dello stato di avanzamento del processo al momento dell'intervento o di dichiarazioni e atti della parte principale, gli sia stato impedito di proporre mezzi d'azione e di difesa; oppure
 2. essa abbia ommesso, scientemente o per negligenza grave, di proporre mezzi di azione e di difesa di cui egli non era a conoscenza.

Capitolo 5: Denuncia della lite e azione di chiamata in causa

Sezione 1: Denuncia della lite

Art. 69 Principio

¹ Ogni parte che creda di avere una pretesa verso un terzo in caso di soccombenza nel processo può denunciargli la lite.

² Il terzo può a sua volta denunciare la lite ad altri.

Art. 70 Posizione del terzo denunciato

¹ Il denunciato può:

- a. intervenire senz'altro a favore della parte che gli ha denunciato la lite; oppure
- b. col permesso di quest'ultima, condurre la causa in sua vece.

² Se il denunciato rifiuta di intervenire o resta silente, il processo continua il suo corso.

Sezione 2: Azione di chiamata in causa

Art. 71 Condizioni

¹ In luogo di denunciare la lite, l'attore o il convenuto può chiamare in causa il terzo davanti al tribunale adito. Quest'ultimo dev'essere però competente per materia relativamente alle pretese in causa e quest'ultime devono essere giudicate secondo la stessa procedura.

² Il terzo non può a sua volta chiamare altri in causa.

Art. 72 Procedura

L'azione di chiamata in causa dev'essere proposta il più tardi:

- a. dal convenuto, nell'ambito della risposta;
- b. dall'attore, nell'ambito della replica.

Capitolo 6: Sostituzione di parte

Art. 73

¹ La sostituzione di parte può avvenire solo con il consenso della controparte.

² Non occorre il consenso della controparte se l'oggetto litigioso viene alienato durante il processo e l'acquirente subentra nel processo. La controparte può chiedere che l'acquirente presti una garanzia per l'esecuzione della decisione.

³ La parte che si ritira è solidalmente responsabile, con quella che la sostituisce, per le spese giudiziarie già maturate.

⁴ Sono fatte salve le disposizioni speciali in materia di successione universale.

Titolo quinto: Azioni

Art. 74 Azione di condanna a una prestazione

Con l'azione di condanna a una prestazione l'attore chiede che il convenuto sia obbligato a fare, ad omettere o a tollerare qualcosa.

Art. 75 Azione creditoria senza indicazione del valore litigioso

¹ Se non è in grado di precisare l'entità della domanda già all'inizio del processo o se tale precisazione non può essere ragionevolmente pretesa, l'attore può promuovere un'azione creditoria senza indicazione del valore litigioso. In tal caso, deve tuttavia indicare un valore minimo quale valore litigioso provvisorio.

² Se l'ammontare della pretesa dipende dalle risultanze probatorie, il tribunale, terminata l'assunzione delle prove, invita l'attore ad indicare l'esatto importo che chiede. Se il valore litigioso eccede la competenza per materia del tribunale adito, la causa è trasmessa d'ufficio al tribunale competente.

Art. 76 Azione parziale

Una pretesa divisibile può essere oggetto di un'azione parziale.

Art. 77 Azione costitutiva

¹ Con l'azione costitutiva l'attore chiede che venga pronunciata la costituzione, la modifica o la soppressione di un diritto o di un rapporto giuridico determinato.

² Sono rivendicabili con l'azione costitutiva anche il trasferimento e l'utilizzazione di diritti immateriali.

³ La decisione non ha effetto retroattivo, salvi i casi previsti dalla legge.

Art. 78 Azione d'accertamento

Con l'azione di accertamento l'attore può far accertare giudizialmente l'esistenza o l'inesistenza di un diritto o di un rapporto giuridico. Egli deve dimostrare di avere un interesse sufficiente all'accertamento.

Art. 79 Azione collettiva

¹ Le associazioni ed altre organizzazioni autorizzate dagli statuti a difendere gli interessi dei loro membri o di persone appartenenti a determinati gruppi d'interesse possono proporre azione in proprio nome per:

- a. accertare i diritti degli interessati;
- b. far cessare l'illecito stato di fatto;

c. ingiungere l'astensione da future violazioni di diritti degli interessati.

² Sono fatte salve le disposizioni speciali del diritto federale concernenti le azioni collettive.

Art. 80 Domanda riconvenzionale

¹ Il convenuto può proporre una domanda riconvenzionale se la pretesa fatta valere:

- a. è materialmente connessa con la domanda principale e
- b. dev'essere giudicata secondo la stessa procedura della domanda principale.

² Alla domanda riconvenzionale non è possibile opporre un'altra domanda riconvenzionale.

Art. 81 Cumulo di azioni

L'attore può riunire in un'unica azione più domande contro una medesima parte, se per ciascuna di esse il tribunale adito è competente per materia e risulta applicabile la stessa procedura.

Titolo sesto: Valore litigioso

Art. 82 In generale

¹ Se la causa ha per oggetto una prestazione in denaro, il valore litigioso è determinato dalle conclusioni; gli interessi e le spese della procedura in corso non sono computati.

² Negli altri casi vertenti su questioni patrimoniali, se le parti non si accordano in merito oppure se le loro indicazioni in proposito sono manifestamente errate, il valore litigioso è determinato d'ufficio dal tribunale.

Art. 83 Rendite e prestazioni periodiche

¹ In caso di rendite e prestazioni periodiche fa stato il valore del capitale che rappresentano.

² Se la loro durata è incerta o illimitata, è considerato valore del capitale l'importo della rendita o della prestazione annua moltiplicato per venti e, se si tratta di rendite vitalizie, il valore attuale.

Art. 84 Cumulo di azioni e litisconsorzio facoltativo

In caso di cumulo di azioni e di litisconsorzio facoltativo le pretese fatte valere vengono sommate, eccetto che si escludano vicendevolmente.

Art. 85 Domanda riconvenzionale

I valori litigiosi dell'azione e della domanda riconvenzionale non vengono sommati; è eccettuata la determinazione delle spese giudiziarie.

Titolo settimo: Spese giudiziarie e gratuito patrocinio

Capitolo 1: Spese giudiziarie

Art. 86 Definizioni

¹ Sono spese giudiziarie:

- a. le spese processuali;
- b. le spese delle parti.

² Sono spese processuali:

- a. tutti gli esborsi per la procedura di conciliazione;
- b. tutti gli esborsi per la decisione (tassa di giustizia);
- c. le spese per l'assunzione delle prove.

³ Sono spese delle parti:

- a. le indennità ripetibili;
- b. gli adeguati disborsi delle parti.

⁴ I Cantoni stabiliscono le tariffe per le spese giudiziarie e per le anticipazioni, nei limiti della presente legge.

Variante: ⁴ Il Consiglio federale stabilisce le tariffe per le spese giudiziarie e per le anticipazioni, nei limiti della presente legge.

Art. 87 Anticipazione delle spese processuali

¹ L'attore deve di regola anticipare un importo non eccedente la metà delle presumibili spese processuali.

² Deve tuttavia anticipare la totalità delle presumibili spese processuali nella procedura:

- a. di conciliazione;
- b. sommaria;
- c. di impugnazione.

Art. 88 Garanzia delle spese giudiziarie

¹ L'attore deve prestare cauzione per le spese giudiziarie se:

- a. non ha domicilio in Svizzera;
- b. risulta insolvente, segnatamente se nei suoi confronti è stato dichiarato il fallimento o è in corso una procedura concordataria o a suo carico vi sono attestati di carenza beni;
- c. è ancora debitore delle spese giudiziarie di una precedente procedura.

² In caso di litisconsorzio necessario occorre prestare cauzione solo se tutti i litisconsorti si trovano in una delle situazioni di cui al capoverso 1.

³ Non vi è obbligo di prestare cauzione:

- a. nelle procedure indipendenti concernenti gli interessi di figli minorenni;
- b. nella procedura semplificata, tranne nelle controversie di natura patrimoniale secondo l'articolo 237 lettera g;
- c. nella procedura sommaria, tranne i casi di protezione giuridica immediata.

Art. 89 Estensione e genere della cauzione

¹ La cauzione copre tutte le spese processuali previste e, su richiesta del convenuto, anche le sue presumibili spese di parte.

² Essa può essere prestata in contanti, mediante il deposito di solidi titoli o mediante garanzia di una banca o compagnia d'assicurazioni con stabile organizzazione in Svizzera.

³ La cauzione può in seguito essere aumentata, ridotta o soppressa.

Art. 90 Prestazione dell'anticipazione e della cauzione

¹ Il tribunale impartisce un termine per la prestazione dell'anticipazione e della cauzione.

² Se decide la prestazione della cauzione senza aver preventivamente sentito l'attore, dà a costui la facoltà di esprimersi a posteriori.

³ Possono essere ordinate misure provvisionali già prima della prestazione della cauzione.

⁴ Se l'anticipazione e la cauzione non sono prestate nemmeno entro un breve termine di grazia, il tribunale non entra nel merito dell'azione.

Art. 91 Anticipazione per l'assunzione delle prove

¹ Ogni parte deve anticipare le spese del tribunale per le assunzioni di prove da lei richieste.

² Il tribunale può imporre a ciascuna parte di anticipare interamente le spese per l'assunzione di una prova richiesta da entrambe.

³ Se l'anticipazione non è prestata nemmeno entro un breve termine di grazia, l'assunzione delle prove decade. È fatta salva l'assunzione delle prove nelle questioni concernenti i figli.

Art. 92 Impugnazione

Le decisioni in materia di anticipazione delle spese e di prestazione della cauzione sono impugnabili mediante reclamo.

Art. 93 Sospensione, abbandono, prescrizione e interessi

¹ La riscossione delle pretese per spese processuali può essere sospesa oppure, in caso di indigenza duratura della parte gravata, abbandonata dal tribunale adito.

² Tali pretese si prescrivono in cinque anni dalla conclusione della procedura.

³ L'interesse moratorio ammonta al 5 per cento.

Capitolo 2: Ripartizione delle spese giudiziarie

Art. 94 Decisione sulle spese giudiziarie

¹ Il tribunale statuisce sulle spese giudiziarie di regola con la decisione finale.

² In caso di decisione incidentale (art. 229) possono essere ripartite le spese giudiziarie insorte fino a quel momento.

³ In caso di misure provvisoriale la decisione sulle spese giudiziarie può essere rinviata al giudizio sul merito.

⁴ In caso di giudizio di rinvio l'autorità superiore può fissare le spese giudiziarie della procedura ricorsuale, lasciandone tuttavia la ripartizione all'autorità inferiore.

Art. 95 Spese processuali

¹ Le spese processuali sono ripartite d'ufficio.

² Le spese non causate da alcuna parte possono esse poste a carico dello Stato.

Art. 96 Spese delle parti

Il tribunale assegna le spese alle parti secondo le tariffe (art. 86); le parti possono presentare una nota delle loro spese.

Art. 97 Ripartizione in generale

¹ Le spese giudiziarie sono di regola poste a carico della parte soccombente.

² In caso di soccombenza reciproca, sono ripartite secondo l'esito della procedura.

³ I litisconsorti necessari rispondono solidalmente delle spese processuali poste a loro carico, eccetto che il tribunale stabilisca altrimenti.

Art. 98 Ripartizione secondo equità

¹ Le spese giudiziarie possono essere ripartite secondo equità se:

- a. l'azione è stata sostanzialmente accolta, ma non nell'entità delle conclusioni, e l'ammontare della pretesa dipendeva dall'apprezzamento del tribunale od era difficilmente quantificabile;
- b. l'attore ha intentato il processo in buona fede;
- c. concorrono altre circostanze particolari che fanno apparire iniqua una ripartizione secondo l'esito della procedura;
- d. è stata ordinata la rappresentanza del figlio.

² Salvo che la presente legge disponga altrimenti, in caso di procedure stralciate dai ruoli in quanto prive d'oggetto il tribunale statuisce sulle spese giudiziarie secondo equità.

Art. 99 Spese giudiziarie inutili

Le spese giudiziarie manifestamente inutili restano a carico di chi le ha causate, segnatamente di colui che con la decisione non ha ottenuto molto più di quanto gli era stato offerto in sede transattiva.

Art. 100 Ripartizione in caso di transazione giudiziaria

In caso di transazione giudiziaria, fatto salvo un diverso accordo tra le parti, ogni parte si assume le proprie spese e metà delle spese processuali.

Art. 101 Restituzione

Le anticipazioni e le cauzioni vengono restituite alle parti nella misura in cui la decisione non ponga a loro carico spese.

Art. 102 Impugnazione

La decisione di prima istanza in materia di spese è impugnabile a titolo indipendente solo mediante ricorso.

Capitolo 3: Normative speciali in materia di spese

Art. 103 Procedura di conciliazione

La procedura di conciliazione è gratuita:

- a. nelle controversie in materia di locazione e affitto di abitazioni e di locali commerciali come pure di affitto agricolo;
- b. nelle controversie derivanti da un rapporto di lavoro come pure secondo la legge del 6 ottobre 1989¹³ sul collocamento;
- c. nelle controversie secondo la legge federale del 24 marzo 1995¹⁴ sulla parità dei sessi e secondo la legge del 17 dicembre 1993¹⁵ sulla partecipazione.

Art. 104 Procedura decisionale

¹ Nella procedura decisionale non possono essere addossate spese processuali:

- a. nelle controversie derivanti da un rapporto di lavoro come pure secondo la legge del 6 ottobre 1989¹⁶ sul collocamento fino a un valore litigioso di franchi 30'000;
- b. nelle controversie secondo la legge federale del 24 marzo 1995¹⁷ sulla parità dei sessi e secondo la legge del 17 dicembre 1993¹⁸ sulla partecipazione.

¹³ RS 823.11

¹⁴ RS 151.1

¹⁵ RS 822.14

¹⁶ RS 823.11

¹⁷ RS 151.1

¹⁸ RS 822.14

² È fatta salva la riscossione delle spese processuali in caso di conduzione processuale temeraria o in mala fede.

Capitolo 4: Assistenza giudiziaria gratuita

Art. 105 Diritto

¹ Chiunque non disponga dei mezzi necessari ha diritto all'assistenza giudiziaria gratuita se le sue conclusioni non appaiano prive di probabilità di successo.

² Non vi è diritto all'assistenza giudiziaria gratuita:

- a. per le persone giuridiche;
- b. per le masse di un fallimento o di un concordato;
- c. nella procedura davanti a un tribunale arbitrale.

Art. 106 Estensione

¹ L'assistenza giudiziaria gratuita può essere concessa integralmente o in parte.

² Essa comprende, secondo le circostanze:

- a. la dispensa dal prestare anticipazioni e cauzioni;
- b. la dispensa dal pagamento delle spese processuali;
- c. la designazione di un patrocinatore.

³ L'assistenza giudiziaria gratuita può eccezionalmente essere concessa già nella fase precedente il processo.

Art. 107 Gratuito patrocinio

¹ Il patrocinatore d'ufficio è nominato dal tribunale.

² Per il suo operato e i suoi disborso è remunerato dallo Stato, nella misura in cui non possano essere incassate le ripetibili dalla controparte. Con il pagamento, lo Stato diviene titolare della pretesa per ripetibili verso la controparte.

³ Il patrocinatore d'ufficio è remunerato a tariffa piena.

Art. 108 Istanza e procedura

¹ Il tribunale decide sull'istanza di assistenza giudiziaria gratuita in procedura sommaria; tranne in caso di temerarietà o di mala fede non vengono prelevate spese giudiziarie.

² L'istante deve esporre la sua situazione di redditi e patrimoniale e indicare i motivi che l'inducono a procedere o resistere in causa; può pure indicare il nome di un eventuale patrocinatore d'ufficio a lui gradito.

³ L'istanza può essere formulata già prima della litispendenza e anche successivamente nel corso del procedimento; tuttavia, solo in casi eccezionali l'assistenza giudiziaria gratuita è concessa con effetto retroattivo.

⁴ La controparte deve essere sentita se l'assistenza giudiziaria gratuita comporta la dispensa dal prestare cauzione per le spese delle parti.

Art. 109 Revoca dell'assistenza giudiziaria gratuita

Il tribunale revoca l'assistenza giudiziaria gratuita se nel corso del processo risulta che le condizioni per la sua concessione non sono più adempiute.

Art. 110 Impugnazione

Le decisioni che rifiutano o revocano parzialmente o totalmente l'assistenza giudiziaria gratuita possono essere impugnate mediante reclamo.

Art. 111 Nella procedura d'impugnazione

L'assistenza giudiziaria gratuita si estende anche alla procedura d'impugnazione, eccetto che l'autorità superiore disponga altrimenti; fa eccezione la procedura di revisione.

Art. 112 Rifusione

¹ La parte cui è stata concessa l'assistenza giudiziaria gratuita può essere obbligata alla rifusione se le sue condizioni economiche glielo permettono.

² La pretesa dello Stato decade dopo 5 anni dalla conclusione della procedura.

Titolo ottavo: Conduzione del processo, atti processuali e termini

Capitolo 1: Conduzione del processo

Art. 113 Principi

¹ Il tribunale dirige il processo.

² Può tentare in ogni momento di conciliare le parti.

Art. 114 Istruzione del processo

¹ Il tribunale può delegare a uno dei suoi membri la conduzione del processo in vista della preparazione del dibattimento.

² Può modificare o annullare in ogni momento le decisioni processuali emanate dal giudice delegato, se le stesse non sono suscettibili di reclamo.

Art. 115 Semplificazione del processo

Per semplificare il processo il tribunale può segnatamente:

- a. limitare la procedura a determinate domande;
- b. limitare la procedura a determinate conclusioni;
- c. ordinare la disgiunzione di più cause;
- d. ordinare la congiunzione di più cause;
- e. rinviare la domanda riconvenzionale a un procedimento separato.

Art. 116 Sospensione del procedimento

¹ Il tribunale può sospendere il procedimento fintanto che lo ritenga opportuno. Il procedimento può essere in particolare sospeso quando la decisione dipende dall'esito di un altro procedimento oppure quando le parti si sono accordate di sottoporre la loro controversia a una mediazione.

² La decisione di sospensione è impugnabile mediante reclamo.

Art. 117 Rimessione in caso di connessione di cause

¹ Se davanti a diversi tribunali sono pendenti più azioni materialmente connesse, il tribunale successivamente adito può disporre la rimessione della causa pendente presso di lui a quello preventivamente adito, se questi vi acconsente.

² La decisione di rimessione è impugnabile mediante reclamo.

Art. 118 Urgenza

¹ Il tribunale deve indicare come tali le procedure urgenti e trattarle il più rapidamente possibile.

² Sono in particolare urgenti:

- a. le cause secondo l'articolo 193 capoverso 2;
- b. le cause che, se non trattate d'urgenza, comporterebbero un accrescimento del danno.

³ Il tribunale prende le disposizioni necessarie, segnatamente:

- a. fissa termini brevi;
- b. esclude un secondo scambio di scritti;
- c. non concede proroghe di termini.

Art. 119 Disciplina del processo

¹ Il tribunale può ammonire le parti, i loro rappresentanti e i terzi che perturbino il corso della procedura o condannarli al pagamento di una multa fino a franchi 5'000. Inoltre può ordinarne l'allontanamento.

² Per l'esecuzione di quanto previsto al capoverso 1, il tribunale può far capo alla polizia.

Capitolo 2: Forma degli atti processuali

Sezione 1: Atti scritti delle parti

Art. 120 Forma

¹ Gli atti destinati al tribunale possono essere allestiti in forma cartacea o elettronica; devono essere firmati.

² In caso di trasmissione elettronica, il documento contenente l'atto scritto e i suoi allegati deve essere munito di una firma elettronica riconosciuta autentica del mittente. Il Consiglio federale ne determina il formato.

³ Il tribunale può ordinare che l'atto trasmesso elettronicamente sia in seguito confermato in forma cartacea.

Art. 121 Numero delle copie

Gli atti scritti allestiti in forma cartacea devono essere presentati in un numero di copie sufficienti; altrimenti il tribunale può assegnare un termine supplementare per provvedere in tal senso o far approntare le copie necessarie a spese della parte.

Art. 122 Lingua

¹ Gli atti scritti e le allegazioni orali delle parti avvengono in una delle lingue ufficiali del Cantone. In presenza di più lingue ufficiali i Cantoni emanano le disposizioni necessarie.

² Il tribunale può autorizzare l'uso di un'altra lingua, sempre che la controparte sia d'accordo.

Art. 123 Carenze formali

¹ Carenze formali quali la mancata sottoscrizione dell'atto, la mancanza della procura e simili vanno sanate entro un congruo termine fissato dal tribunale. Altrimenti, l'atto si considera non presentato.

² Lo stesso vale per gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili o prolissi.

Sezione 2: Citazioni

Art. 124 Contenuto

La citazione contiene:

- a. il nome e l'indirizzo della persona citata;
- b. la qualità nella quale tale persona è citata;
- c. il luogo, la data e l'ora della comparizione;
- d. l'incombenza processuale per la quale la persona è citata;
- e. le conseguenze in caso di mancata comparsa;
- f. la data della citazione e la firma.

Art. 125 Termini

Salvo che la presente legge disponga altrimenti, la citazione deve essere spedita almeno 10 giorni prima della data della comparizione.

Art. 126 Rinvio della comparizione

Il tribunale può rinviare la comparizione per pertinenti motivi; ulteriori rinvii sono ammessi unicamente per motivi gravi o con il consenso della controparte.

Sezione 3: Decisione

Art. 127

¹ La decisione contiene:

- a. la designazione e la composizione del tribunale;
- b. il luogo e la data in cui è pronunciata;
- c. la designazione delle parti e dei loro rappresentanti;
- d. le conclusioni delle parti con l'indicazione del valore e dell'oggetto litigiosi;
- e. il dispositivo;
- f. l'indicazione delle persone e autorità cui la decisione deve essere comunicata;
- g. fatto salvo l'articolo 231, i motivi alla base del giudizio, con un conciso sunto dei fatti allegati e delle risultanze probatorie;
- h. l'indicazione dei mezzi di impugnazione - appello, reclamo o ricorso - se le parti non hanno rinunciato all'impugnazione;
- i. la firma.

² Eventuali opinioni di minoranza possono, a giudizio del tribunale, essere indicate nella decisione oppure essere inserite nel fascicolo.

Sezione 4: Notificazioni giudiziarie

Art. 128 Documenti soggetti a notificazione

Devono segnatamente essere notificati alle persone interessate:

- a. le citazioni;
- b. gli atti scritti della controparte;
- c. le decisioni.

Art. 129 Parte rappresentata

¹ Se una parte è rappresentata, le notificazioni avvengono al rappresentante.

² La citazione a comparire personalmente è però pure notificata alla parte rappresentata; è fatto salvo l'articolo 132 capoverso. 2.

Art. 130 Forma

¹ Le notificazioni avvengono mediante invio postale raccomandato o in altro modo con conferma di ricevuta, segnatamente tramite messi o polizia.

² La notificazione è considerata avvenuta quando il documento è preso in consegna dal destinatario, da un suo impiegato o da un membro della sua economia domestica aventi almeno sedici anni.

³ La notificazione è pure considerata avvenuta:

- a. in caso di invio postale raccomandato non ritirato, il settimo giorno dall'infruttuoso tentativo di consegna, sempre che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione;

- b. in caso di notificazione diretta, quando il destinatario rifiuta la consegna;
- c. in caso di cambiamento d'indirizzo durante il corso della procedura senza che il tribunale ne sia stato informato, il giorno dell'infruttuoso tentativo di consegna.

Art. 131 Notificazione elettronica

¹ Con l'accordo della persona interessata la notificazione può avvenire in forma elettronica.

² Il Consiglio federale emana le disposizioni di dettaglio.

Art. 132 Notificazione all'estero; elezione di domicilio

¹ Le notificazioni all'estero sono eseguite secondo le disposizioni dei trattati internazionali oppure, in subordine, tramite il Dipartimento federale di giustizia e polizia (art. 11 della legge federale del 18 dicembre 1987¹⁹ sul diritto internazionale privato).

² Se una persona residente all'estero ha eletto domicilio in Svizzera, le notificazioni avvengono in tal luogo.

³ Nelle controversie concernenti la validità dell'iscrizione di diritti immateriali, le notificazioni avvengono al rappresentante iscritto a registro, fintanto che non sia stato eletto in Svizzera un altro domicilio.

Art. 133 Notificazione per via edittale

¹ La notificazione avviene mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale cantonale oppure nel Foglio ufficiale svizzero di commercio se:

- a. il luogo di dimora del destinatario non è conosciuto e non ha potuto essere individuato nonostante appropriate ricerche;
- b. la notificazione all'estero è impossibile oppure comporta difficoltà straordinarie;
- c. il destinatario si sottrae ripetutamente alla notificazione.

² Il tribunale può ordinare altre modalità di pubblicazione per via edittale.

³ La notificazione è considerata avvenuta il giorno della pubblicazione.

Capitolo 3: Termini, inosservanza e restituzione

Sezione 1: Termini

Art. 134 Computo

¹ Nel computo di un termine fissato a giorni non è compreso il giorno della comunicazione.

² Il termine fissato a mesi scade nel giorno corrispondente per numero a quello della comunicazione; mancando nel mese tale giorno, il termine scade l'ultimo giorno di detto mese.

¹⁹ RS 291

³ Se l'ultimo giorno è un sabato, una domenica o un giorno festivo legale nel luogo del tribunale, il termine scade il primo giorno feriale seguente.

Art. 135 Osservanza

¹ Gli atti scritti delle parti devono essere consegnati al tribunale oppure, all'indirizzo di questo, alla Posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.

² Un pagamento al tribunale è tempestivo se l'ordine di pagamento è rimesso entro il termine e con richiesta di esecuzione immediata a una banca con succursale in Svizzera oppure alla Posta svizzera.

Art. 136 Trasmissione elettronica

In caso di trasmissione elettronica il termine è osservato se il ricevimento presso il tribunale prima della scadenza del termine è confermato dal sistema informatico.

Art. 137 Proroga

¹ I termini stabiliti dalla legge non possono essere prorogati.

² Un termine fissato dal tribunale può essere adeguatamente prorogato per pertinenti motivi; ulteriori proroghe sono ammesse unicamente per motivi gravi o con il consenso della controparte.

Art. 138 Sospensione dei termini

¹ I termini stabiliti dalla legge o fissati dal tribunale non decorrono:

- a. dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso;
- b. dal 15 luglio al 15 agosto incluso;
- c. dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.

² Queste disposizioni non valgono per:

- a. la procedura di conciliazione (art. 191 segg.);
- b. la procedura sommaria (art. 258 segg.);
- c. le procedure dichiarate urgenti (art. 122).

³ Le parti sono rese attente sulle eccezioni alla sospensione dei termini.

Art. 139 Notificazioni durante la sospensione dei termini

In caso di notificazione durante la sospensione dei termini, il termine inizia a decorrere il primo giorno successivo a quello della fine della sospensione.

Art. 140 Udienze durante la sospensione dei termini

Durante la sospensione dei termini non si possono tenere udienze senza l'accordo delle parti.

Art. 141 Diritto di esecuzione e fallimento

Sono fatte salve le disposizioni speciali della legge federale dell'11 aprile 1889²⁰ sulla esecuzione e sul fallimento concernenti i termini.

Sezione 2: Inosservanza e restituzione

Art. 142 Inosservanza e conseguenze

¹ Vi è inosservanza quando una parte non compie nel termine un atto processuale.

² Se la presente legge non dispone altrimenti, l'inosservanza ha come unica conseguenza che la procedura continua il suo corso senza l'atto processuale in questione.

³ Il tribunale rende attente le parti sulle conseguenze dell'inosservanza di un termine.

Art. 143 Domanda di restituzione

¹ La parte che non ha osservato un termine può domandarne la restituzione se rende verosimile che l'inosservanza è avvenuta senza sua colpa o tutt'al più per colpa lieve.

² La domanda deve essere presentata entro dieci giorni dalla cessazione dell'impedimento; l'atto omesso dev'essere nel frattempo recuperato.

³ Se nel frattempo è già stata emanata una decisione, la restituzione dei termini può essere domandata solo entro un anno dal suo passaggio in giudicato.

Art. 144 Decisione

¹ Il tribunale dà alla controparte la facoltà di esprimersi sulla domanda di restituzione dei termini e decide in procedura sommaria, senza udienza.

² Se la controparte è d'accordo, la restituzione in intero è senz'altro ammessa.

Titolo nono: Prova

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 145 Oggetto della prova

¹ Oggetto della prova sono i fatti giuridicamente rilevanti, se contestati.

² È considerato contestato ogni fatto che non sia ammesso davanti al tribunale.

²⁰ RS 281.1

³ La prova di una circostanza di fatto rimasta incontestata a seguito della preclusione della controparte deve essere addotta se vi è motivo di dubitare della sua veridicità.

⁴ La consuetudine, gli usi locali e il diritto straniero possono pure essere oggetto della prova.

Art. 146 Fatti notori

I fatti di pubblica notorietà o comunque noti al tribunale, come pure le nozioni di fatto della comune esperienza non devono essere provati.

Art. 147 Diritto alla prova

¹ Ogni parte può pretendere che il tribunale assuma tutti i pertinenti mezzi di prova da lei offerti nelle forme e nei termini prescritti.

² Il tribunale può rifiutare l'assunzione di ulteriori mezzi di prova se quelli già assunti gli hanno già permesso di fondare il proprio convincimento.

³ In linea di principio esso non prende in considerazione mezzi di prova ottenuti illecitamente.

Art. 148 Onere della prova per diritti processuali

Salvo che la presente legge disponga altrimenti, chi vuole dedurre un diritto processuale da una circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova.

Art. 149 Assunzione delle prove

¹ Il tribunale può delegare l'assunzione delle prove a uno o più dei suoi membri.

² L'assunzione delle prove avviene tuttavia a cura dell'intero tribunale se una parte lo richiede e non vi ostano gravi motivi.

³ Le parti hanno il diritto di partecipare all'assunzione delle prove.

Art. 150 Libero apprezzamento delle prove

¹ Il tribunale fonda il proprio convincimento apprezzando liberamente le prove.

² Esso prende altresì in considerazione il comportamento processuale delle parti.

Art. 151 Provvedimenti conservativi

¹ Il tribunale adotta le misure idonee ad assicurare le prove quando:
a. la legge gliene conferisce la facoltà; oppure
b. è reso verosimile ch'esse siano esposte a pericolo.

² Sono applicabili le disposizioni in materia di misure provvisoriale.

³ Se una parte rende verosimile che il luogo di dimora di un destinatario di una dichiarazione di volontà di diritto civile, quale in particolare una disdetta, non è conosciuto e nonostante appropriate ricerche non può essere individuato, la dichiarazione può essere notificata in via giudiziaria.

Capitolo 2: Cooperazione nell'assunzione delle prove e diritto di rifiuto

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 152 Obbligo di cooperazione e indennizzo

¹ Le parti e i terzi sono tenuti a cooperare all'assunzione delle prove. Essi devono in particolare:

- a. deporre in qualità di parte o testimoni;
- b. produrre documenti;
- c. tollerare l'ispezione e l'esame della loro persona o dei loro beni da parte di un perito.

² Il tribunale decide secondo il proprio convincimento in merito all'obbligo di cooperazione dei minori. Esso prende in considerazione il bene del bambino.

³ I terzi obbligati a cooperare hanno il diritto a un adeguato indennizzo.

Art. 153 Misure di protezione

Il tribunale adotta le misure atte e necessarie ad evitare che l'assunzione delle prove pregiudichi gli interessi degni di protezione di una parte o di terzi, segnatamente i segreti commerciali.

Art. 154 Diritto di rifiutare la cooperazione

¹ Il tribunale deve richiamare l'attenzione delle parti e dei terzi sul diritto di rifiutare la cooperazione nell'assunzione delle prove.

² Esso non può trarre alcuna conclusione dal legittimo rifiuto di cooperare.

³ Le prove assunte senza che sia stata richiamata l'attenzione delle parti o di terzi sul diritto di rifiutare la cooperazione non possono essere prese in considerazione. È fatto salvo l'accordo a posteriori dell'avente diritto.

Sezione 2: Diritto di rifiuto delle parti

Art. 155

¹ Una parte può rifiutarsi di cooperare all'assunzione delle prove se:

- a. esporrebbe sé stessa o una persona a lei vicina al rischio di un procedimento penale;
- b. si renderebbe colpevole di violazione di un segreto; l'articolo 157 capoverso 1 lettera b secondo periodo è applicabile per analogia.

² Il tribunale, nell'apprezzamento delle prove, tiene in considerazione l'illegittimo rifiuto di una parte alla cooperazione.

Sezione 3: Diritto di rifiuto dei terzi

Art. 156 Diritto assoluto di rifiuto

Possono rifiutare ogni cooperazione nell'assunzione delle prove:

- a. i parenti in linea diretta e gli affini di una parte;
- b. il coniuge e il convivente di una parte;
- c. i fratelli e le sorelle germani, consanguinei e uterini di una parte, come pure i loro coniugi, conviventi e discendenti;
- d. il patrigno e la matrigna, i figliastri, i genitori affilianti, i figli affiliati e i fratelli affiliati di una parte.

Art. 157 Diritto relativo di rifiuto

¹ Una persona può rifiutarsi di cooperare nell'assunzione delle prove:

- a. in merito a fatti che potrebbero esporre lei stessa oppure una persona a lei vicina al rischio di un procedimento penale, di un grave disonore o di un danno diretto al patrimonio;
- b. nella misura in cui si renderebbe colpevole della violazione di un segreto. È tuttavia tenuto a cooperare chi sia stato svincolato per scritto dall'obbligo di segretezza, tranne i medici, gli avvocati e gli ecclesiastici;
- c. se deve esprimersi nella sua qualità di membro di un'autorità di conciliazione, difensore civico o mediatore in merito a fatti conosciuti nell'ambito di quell'attività;
- d. se, in quanto ex coniuge di una parte, deve esprimersi in merito a fatti accaduti prima del divorzio.

² Il tribunale dispensa dall'obbligo di cooperazione chi esercita un'altra attività professionale che implica un obbligo legale al mantenimento del segreto o presuppone un rapporto di fiducia particolare, se le misure di protezione secondo l'articolo 153 non sono sufficienti e l'interesse al mantenimento del segreto prevale su quello dell'accertamento della verità.

³ Per quanto riguarda la cooperazione di membri delle autorità e di agenti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, fa stato il diritto amministrativo federale e cantonale.

Art. 158 Contestazioni sull'obbligo di cooperazione

¹ Il tribunale decide le contestazioni sull'obbligo di cooperazione nell'assunzione delle prove.

² Per garantire l'esecuzione della cooperazione, esso può altresì:

- a. ordinare una multa disciplinare fino a franchi 5'000;
- b. pronunciare la comminatoria penale secondo l'articolo 292 del Codice penale²¹;
- c. ordinare l'esecuzione forzata.

³ Il terzo interessato può impugnare la decisione mediante reclamo.

Capitolo 3: Mezzi di prova

Art. 159

¹ Sono ammessi i seguenti mezzi di prova:

- a. la testimonianza;
- b. i documenti;
- c. l'ispezione oculare;
- d. la perizia;
- e. le informazioni scritte;
- f. le deposizioni delle parti.

² Sono fatte salve le disposizioni concernenti gli interessi dei figli nelle procedure del diritto di famiglia.

Sezione 1: Testimonianza

Art. 160 Oggetto

Un terzo può testimoniare sui fatti che ha percepito in modo diretto.

Art. 161 Citazione

¹ I testimoni sono citati dal tribunale.

² Se la citazione risulta ostacolata da notevoli difficoltà, il tribunale può eccezionalmente permettere alle parti di portare seco i testimoni senza citazione.

³ Per gravi motivi, la testimonianza può essere assunta nel luogo di dimora del testimone. In tal caso le parti ne devono essere tempestivamente informate.

Art. 162 Forma dell'esame testimoniale

¹ Prima dell'audizione il testimone viene reso attento sull'obbligo di dire la verità e, se ha più di quattordici anni, sulle conseguenze penali della falsa testimonianza (art. 307 CP²²).

² Ogni testimone è esaminato singolarmente, senza la presenza degli altri; è fatta salva la procedura di confronto.

³ Il testimone si esprime liberamente; il tribunale può autorizzarlo a far uso di note scritte.

⁴ Le deposizioni in lingua straniera vanno, per quanto necessario, tradotte.

Art. 163 Contenuto dell'audizione

Il tribunale interroga il testimone:

- a. sui suoi dati personali;

²² RS 311.0

- b. sulle sue relazioni personali con le parti, come pure su altre circostanze che potrebbero avere rilevanza circa la credibilità della sua deposizione;
- c. sui fatti di causa da lui constatati.

Art. 164 Domande aggiuntive

Le parti possono chiedere che siano poste al testimone domande aggiuntive o, con l'accordo del tribunale, formularle direttamente.

Art. 165 Confronto

Il testimone può essere messo a confronto con altri testimoni e con le parti.

Art. 166 Testimonianza peritale

A un testimone con conoscenze peritali il tribunale può altresì porre domande atte ad apprezzare i fatti di causa.

Art. 167 Verbale

¹ Le deposizioni sono verbalizzate o registrate. Sono messe a verbale anche le domande aggiuntive non ammesse delle parti.

² Il tribunale decide in merito alle domande di rettifiche da apportare al verbale.

Art. 168 Esclusione dai dibattimenti

Il tribunale può proibire al testimone di assistere ai dibattimenti.

Sezione 2: Documenti

Art. 169 Definizione

Costituiscono documenti tutti gli atti come gli scritti, i disegni, i piani, le fotografie, i film, le registrazioni magnetiche, le banche dati elettroniche e simili, idonei a provare fatti giuridicamente rilevanti.

Art. 170 Tipi di documenti

¹ Sono documenti pubblici gli atti allestiti in ossequio alle forme legali da un'autorità o da un competente pubblico ufficiale in forza del suo ufficio.

² Sono documenti privati gli atti allestiti da persone private.

Art. 171 Autenticità

La parte che si prevale di un documento deve provarne l'autenticità, qualora la stessa sia contestata in modo plausibile dalla controparte.

Art. 172 Forza probatoria dei registri e dei documenti pubblici

I registri pubblici e i documenti pubblici fanno piena prova dei fatti che attestano, finché non sia dimostrata l'inesattezza del loro contenuto.

Art. 173 Produzione

¹ Il documento può essere prodotto in copia. Il tribunale può chiedere la produzione dell'originale o di una copia certificata autentica. Lo stesso diritto spetta alle parti se vi è motivo di dubitare dell'autenticità.

² In presenza di un documento voluminoso deve essere specificato quale sua parte è rilevante per la causa.

³ Il documento redatto in una lingua straniera deve essere corredato da una traduzione, se il tribunale lo ordina o una parte ne fa richiesta; il tribunale può farlo tradurre o farne verificare la traduzione.

Sezione 3: Ispezione oculare

Art. 174 Modo di procedere

¹ Il tribunale può, ad istanza di parte o d'ufficio, ordinare un'ispezione oculare per avere una diretta percezione dei fatti oppure per meglio comprendere le circostanze della causa.

² Le parti vengono convocate all'ispezione. Per gravi motivi il tribunale può però escluderle dalla medesima.

³ Il tribunale può invitare i testimoni o i periti a presenziare all'ispezione.

⁴ Se può essere portato in tribunale senza subire pregiudizio, l'oggetto da ispezionare dev'essere prodotto come un documento.

Art. 175 Verbale

Il risultato dell'ispezione deve essere verbalizzato. Se del caso il verbale è completato con piani, disegni, fotografie o altri supporti tecnici.

Sezione 4: Perizia

Art. 176 Principi

¹ Il tribunale può chiedere un referto a uno o più periti. Sente dapprima le parti.

² Per i periti valgono gli stessi motivi di ricusazione che per i magistrati e i funzionari giudiziari.

³ Qualora faccia capo a conoscenze specialistiche dei suoi membri, il tribunale deve preventivamente informarne le parti e dar loro la possibilità di esprimersi.

Art. 177 Diritti e doveri dei periti

¹ Il tribunale rende attento il perito sulle conseguenze penali di una falsa perizia ai sensi dell'articolo 307 del Codice penale²³.

² La decisione del tribunale sulla remunerazione del perito è impugnabile dal perito medesimo mediante reclamo.

Art. 178 Mandato

¹ Il tribunale illustra al perito, per scritto o nel corso di un'udienza, le domande sottopostegli.

² Dà modo alle parti di esprimersi sulle domande e di proporre modifiche od aggiunte alle stesse.

³ Mette a disposizione del perito gli atti necessari e gli assegna un congruo termine per la presentazione del referto.

Art. 179 Accertamenti personali del perito

¹ Il perito può, con l'accordo del tribunale, eseguire accertamenti propri. Essi devono essere specificati nel referto.

² Ad istanza di parte o d'ufficio, il tribunale può ordinare che gli accertamenti del perito siano eseguiti secondo la procedura per l'assunzione delle prove.

Art. 180 Presentazione del referto

¹ Il tribunale può ordinare la presentazione di un referto orale o scritto. Può inoltre far obbligo al perito di illustrare il referto scritto nel corso di un'udienza.

² Se sono stati nominati più periti, ciascuno di essi è tenuto a presentare un proprio referto, eccetto che il tribunale disponga altrimenti.

³ Il tribunale dà modo alle parti di chiedere la delucidazione o la completazione del referto.

Art. 181 Ritardi e carenze

¹ Se il perito non presenta il referto nei termini assegnatigli, il tribunale può revocargli il mandato e nominare un nuovo perito.

² Il tribunale può, ad istanza di parte o d'ufficio, ordinare la completazione o la delucidazione di un referto incompleto, incomprensibile o non sufficientemente motivato; può altresì far capo a un nuovo perito.

³ Le spese dovute a ritardi o carenze sono a carico del perito che le ha causate.

Art. 182 Perizia di parte

È ammessa la produzione di perizie di parte.

Art. 183 Perizia arbitrale

¹ Le parti possono convenire di far allestire una perizia arbitrale su fatti litigiosi.

² Per la forma dell'accordo fa stato l'articolo 15 capoversi 2 e 3.

³ L'accordo decade se:

- a. una parte non ha debitamente collaborato all'allestimento della perizia arbitrale;
- b. la perizia arbitrale non è stata fornita entro un congruo termine.

Art. 184 Produzione ed effetti della perizia arbitrale

¹ La perizia arbitrale è di regola prodotta con la petizione, con la risposta o con la domanda riconvenzionale.

² I fatti accertati con la perizia arbitrale vincolano il tribunale se:

- a. le parti possono disporre liberamente del rapporto giuridico;
- b. nei confronti del perito non erano dati motivi di riconsuazione;
- c. la perizia è stata allestita in modo imparziale; e
- d. la perizia non è manifestamente errata.

Sezione 5: Informazioni scritte

Art. 185

¹ Il tribunale può raccogliere informazioni scritte presso uffici e autorità.

² Esso può raccogliere informazioni scritte anche presso privati, se un'audizione testimoniale appare sproporzionata.

³ Il tribunale porta a conoscenza delle parti le informazioni scritte e dà loro modo di esprimersi.

⁴ È fatta salva la successiva audizione testimoniale dell'autore delle stesse.

Sezione 6: Deposizioni delle parti

Art. 186

¹ Il tribunale può ammettere la deposizione di una o di entrambe le parti, dei loro organi e dei loro rappresentanti legali.

² Prima della deposizione la parte viene resa attenta sull'obbligo di dire la verità e sulle conseguenze del rifiuto di rispondere e di una falsa dichiarazione in giudizio (art. 155 cpv. 2, art. 306 CP²⁴).

³ Per l'audizione e la verbalizzazione valgono le disposizioni in materia di esame dei testimoni.

²⁴ RS 311.0

Titolo decimo: Assistenza giudiziaria tra tribunali svizzeri

Art. 187 Principio

¹ I tribunali sono vicendevolmente tenuti a prestarsi assistenza giudiziaria.

² Essi corrispondono direttamente tra loro.

Art. 188 Domanda di assistenza giudiziaria

La domanda di assistenza giudiziaria può essere formulata nella lingua ufficiale del tribunale richiedente o richiesto.

Art. 189 Esecuzione e spese

¹ Il tribunale richiesto comunica al tribunale richiedente e alle parti il luogo e la data in cui verrà eseguito l'atto processuale richiesto.

² Il tribunale richiesto può chiedere il rimborso delle sue spese.

Art. 190 Atti processuali diretti in un altro Cantone

Ogni tribunale può esperire anche da sé gli atti processuali necessari in un altro Cantone; può in particolare tenere udienze e assumere prove. Il tribunale superiore del Cantone deve esserne preventivamente informato.

PARTE SECONDA: DISPOSIZIONI SPECIALI

Titolo primo: Procedura ordinaria

Capitolo 1: Procedura di conciliazione

Sezione 1: Campo d'applicazione e organizzazione

Art. 191 Principio

Salvo che la legge disponga altrimenti, la procedura decisionale è preceduta da un esperimento di conciliazione davanti a un'autorità giudiziaria di conciliazione.

Art. 192 Rinuncia delle parti

¹ La procedura di conciliazione non ha luogo se entrambe le parti vi rinunciano per scritto.

² L'attore può inoltre rinunciare unilateralmente alla procedura di conciliazione:

- a. nelle controversie di natura patrimoniale;
- b. in caso di domicilio o sede all'estero del convenuto; oppure
- c. quando il convenuto è di ignota dimora.

³ Nelle controversie alle quali è applicabile la procedura sommaria (art. 237) non è possibile rinunciare alla procedura di conciliazione.

Art. 193 Esclusione

¹ La procedura di conciliazione è esclusa:

- a. nelle cause di stato civile;
- b. nelle cause di nullità del matrimonio;
- c. in caso di divorzio su richiesta comune;
- d. nella procedura sommaria;
- e. se in merito allo stesso oggetto litigioso è già stata effettuata una procedura di conciliazione.

² La procedura di conciliazione è pure esclusa nelle seguenti azioni rette dalla legge federale dell'11 aprile 1889²⁵ sulla esecuzione e sul fallimento (LEF):

- a. azione di accertamento (art. 85a LEF);
- b. azione di rivendicazione (art. 106 segg. LEF);
- c. azione di partecipazione privilegiata (art. 111 LEF);
- d. azione di rivendicazione di terzi (art. 242 cpv. 2 LEF);
- e. azione di rivendicazione della massa (art. 242 cpv. 3 LEF);
- f. azione di contestazione della graduatoria (art. 148 e 250 LEF);
- g. azione di determinazione del ritorno a miglior fortuna (art. 265a LEF);
- h. azione per la reintegrazione di oggetti vincolati al diritto di ritenzione (art. 284 LEF).

²⁵ RS 281.1

³ La procedura di conciliazione è inoltre esclusa se la controversia ha per oggetto la contestazione di una disdetta della locazione di abitazioni o locali commerciali o di un affitto agricolo e nel contempo è pendente un procedimento di sfratto (art. 260 n. 8). Il tribunale competente per lo sfratto decide se del caso anche sulla protrazione della locazione o dell'affitto.

Art. 194 Organizzazione

¹ Il diritto cantonale stabilisce l'autorità di conciliazione.

² Nelle seguenti controversie, l'autorità di conciliazione è composta di un presidente e di rappresentanze paritetiche:

- a. nelle controversie in materia di locazione e affitto di abitazioni o di locali commerciali come pure di affitto agricolo;
- b. nelle controversie derivanti da un rapporto di lavoro come pure in quelle secondo la legge del 6 ottobre 1989²⁶ sulla partecipazione;
- c. nelle controversie secondo la legge federale del 24 marzo 1995²⁷ sulla parità dei sessi e secondo la legge del 17 dicembre 1993²⁸ sul collocamento.

Art. 195 Compiti speciali

¹ L'autorità di conciliazione presta consulenza alle parti:

- a. nelle controversie in materia di locazione e affitto di abitazioni o di locali commerciali;
- b. nelle controversie secondo la legge federale del 24 marzo 1995²⁹ sulla parità dei sessi.

² Nelle controversie in materia di locazione di locali commerciali, può fungere da tribunale arbitrale unicamente l'autorità di conciliazione.

Sezione 2: Procedura

Art. 196 Istanza

¹ Nell'istanza di conciliazione devono essere indicati la controparte, le conclusioni e l'oggetto litigioso. Il Consiglio federale mette a disposizione i moduli per l'istanza.

² L'autorità di conciliazione notifica senza indugio l'istanza alla controparte e nel contempo cita le parti all'udienza di conciliazione.

Art. 197 Udienza

¹ L'udienza di conciliazione deve aver luogo entro un mese dal ricevimento dell'istanza.

²⁶ RS 823.11
²⁷ RS 151.1
²⁸ RS 822.14
²⁹ RS 151.1

² L'autorità di conciliazione cerca di conciliare le parti, senza particolari formalità.

³ Essa prende visione degli eventuali documenti. Con l'accordo delle parti, può ordinare un'ispezione oculare.

⁴ L'udienza non è pubblica.

⁵ Con l'accordo delle parti, l'autorità di conciliazione può tenere in sospenso la procedura per sei mesi al massimo; può citare le parti a una seconda udienza.

Art. 198 Comparsa personale

¹ Le parti devono comparire personalmente all'udienza di conciliazione.

² Possono farsi assistere da avvocati o da altre persone di fiducia.

³ Non è tenuto a comparire personalmente:

- a. nelle controversie secondo l'articolo 237 capoverso 1 lettere a-c, il datore di lavoro rappresentato da un suo dipendente o il locatore rappresentato dall'amministrazione dell'immobile, a condizione che i rappresentanti siano stati autorizzati per scritto a concludere una transazione;
- b. su istanza motivata, chi è impedito a seguito di malattia, età avanzata o per altri motivi gravi.

Art. 199 Allegazioni delle parti

Le allegazioni delle parti non possono essere né verbalizzate né essere poi considerate nella procedura decisionale.

Art. 200 Mancata comparsa delle parti

¹ Se l'attore non compare senza giustificazione, l'istanza è considerata ritirata; in tal caso la procedura è stralciata dai ruoli e l'attore è condannato a pagare le spese processuali.

² Se il convenuto non compare senza giustificazione, l'autorità di conciliazione procede come in caso di mancata conciliazione (art. 202-205).

Sezione 3: Conclusione della procedura

Art. 201 Avvenuta conciliazione

¹ L'autorità di conciliazione verbalizza la transazione, l'acquiescenza o la desistenza e le parti ne danno conferma sottoscrivendo il verbale; ogni parte riceve un esemplare dello stesso.

² Il verbale di conciliazione ha l'effetto di una decisione passata in giudicato.

Art. 202 Autorizzazione a procedere

¹ L'autorità di conciliazione verbalizza la mancata conciliazione e rilascia all'istante l'autorizzazione a procedere.

² L'autorizzazione a procedere contiene:

- a. il nome e l'indirizzo delle parti e dei loro eventuali rappresentanti;
- b. le conclusioni dell'attore con l'oggetto litigioso e l'eventuale domanda riconvenzionale;
- c. la data d'inizio della procedura di conciliazione;
- d. il giudizio sulle spese processuali;
- e. la data dell'autorizzazione a procedere;
- f. la firma dell'autorità di conciliazione.

³ L'autorizzazione a procedere permette di inoltrare la causa al tribunale entro due mesi; questo termine non può essere sospeso.

Art. 203 Spese processuali

¹ In caso di autorizzazione a procedere o di ritiro dell'istanza di conciliazione l'autorità di conciliazione addossa all'attore le spese processuali.

² Con l'inoltro della causa le spese processuali sono rinviate al giudizio di merito e ripartite secondo gli articoli 94 segg.

Sezione 4: Procedure speciali di chiusura

Art. 204 Proposta di giudizio

¹ L'autorità di conciliazione sottopone alle parti una proposta di giudizio:

- a. nelle controversie in materia di locazione e affitto di abitazioni o di locali commerciali come pure di affitto agricolo;
- b. nelle controversie derivanti da un rapporto di lavoro come pure la legge del 6 ottobre 1989³⁰ sull'collocamento fino a un valore litigioso di franchi 30'000.

² La proposta di giudizio può contenere una breve motivazione.

³ Se la parte soccombente non promuove la causa davanti al tribunale entro un mese dalla notificazione, la proposta di giudizio è considerata accettata e ha l'effetto di una decisione passata in giudicato.

⁴ Nella proposta di giudizio le parti sono rese attente sulle conseguenze di cui al capoverso 3; per il resto si applica per analogia l'articolo 127.

Art. 205 Procedura decisionale

¹ Nelle controversie con un valore litigioso fino a franchi 1'000 l'autorità di conciliazione, se la procedura di conciliazione è giunta al termine e l'attore ne fa richiesta, dichiara aperta la procedura decisionale, sempreché tale procedura rientri nella sua competenza secondo il diritto cantonale.

² La procedura si svolge oralmente; per il resto si applica la procedura semplificata (art. 237-241).

³ Sono eccettuate le controversie di cui all'articolo 204.

Capitolo 2: Litispendenza e onere di prosecuzione

Art. 206 Inizio della litispendenza

¹ L'inoltro dell'istanza di conciliazione o della petizione crea la litispendenza; la richiesta comune di divorzio è pendente allorché è inoltrata al tribunale.

² Su richiesta delle parti, è data conferma del ricevimento dell'atto.

Art. 207 Litispendenza in caso di incompetenza e di errato tipo di procedura

¹ Se un'azione ritirata o respinta per incompetenza del tribunale adito è riproposta entro un mese davanti al tribunale competente, la litispendenza si considera creata il giorno in cui l'azione fu proposta al primo tribunale.

² Lo stesso vale se l'azione fu promossa in errato tipo di procedura.

Art. 208 Effetti della litispendenza

¹ La litispendenza produce i seguenti effetti:

- a. impedisce la creazione altrove di una nuova litispendenza sull'oggetto litigioso;
- b. mantiene inalterate la competenza per territorio e per materia;
- c. consente al convenuto di introdurre una domanda riconvenzionale (art. 80).

² L'inizio della litispendenza ai sensi della presente legge è determinante per il computo dei termini legali del diritto civile federale che decorrono dalla petizione, dall'inoltro della petizione o dalla litispendenza.

Art. 209 Onere di prosecuzione

La parte che ritira l'azione dopo l'apertura della procedura decisionale davanti al tribunale competente non può più avviare contro la medesima parte un secondo processo inerente allo stesso oggetto litigioso.

Capitolo 3: Procedura decisionale

Sezione 1: Petizione, risposta e domanda riconvenzionale

Art. 210 Petizione

¹ La petizione deve contenere:

- a. le generalità delle parti, segnatamente il loro nome e indirizzo come pure le generalità di eventuali rappresentanti;

- b. le conclusioni;
- c. l'indicazione del valore litigioso;
- d. l'esposizione dei fatti;
- e. l'indicazione dei singoli mezzi di prova con riferimento ai fatti esposti;
- f. la data e la firma.

² Alla petizione devono essere allegati:

- a. la procura, se vi è un rappresentante;
- b. se del caso, l'autorizzazione a procedere, la proposta di giudizio o la rinuncia scritta delle parti alla procedura di conciliazione;
- c. i documenti a disposizione invocati come mezzi di prova;
- d. un elenco dei mezzi di prova con l'indicazione dei fatti esposti a cui si riferiscono.

³ La petizione può contenere una motivazione giuridica.

Art. 211 Risposta

¹ Il tribunale notifica la petizione al convenuto, assegnandogli nel contempo un termine per presentare la risposta scritta.

² La risposta contiene:

- a. le conclusioni;
- b. le eventuali eccezioni alla prosecuzione del processo, come l'incompetenza del tribunale adito, la litispendenza davanti a un altro tribunale o la regiudicata;
- c. l'indicazione se ed in quale misura i fatti esposti in petizione sono contestati.

³ Per il resto, alla risposta si applica per analogia l'articolo 210.

Art. 212 Mancata produzione della risposta

¹ Se il convenuto non presenta la risposta nel termine, il tribunale gli assegna un breve termine di grazia.

² Se il termine di grazia scade infruttuosamente, le parti vengono senz'altro citate al dibattimento.

Art. 213 Domanda riconvenzionale

¹ Il convenuto, con la risposta, può inoltrare una domanda riconvenzionale. In tal caso non si svolge alcuna procedura di conciliazione.

² La domanda riconvenzionale già fatta valere al momento dell'esperimento di conciliazione è considerata non inoltrata se non viene motivata al più tardi con la risposta.

³ Per il resto, alla domanda riconvenzionale si applica l'articolo 210.

Art. 214 Replica e duplica

¹ Il tribunale dà facoltà alle parti di replicare e duplicare; la duplica è esclusa in caso di rinuncia alla replica.

² Il tribunale può ordinare che la replica e la duplica abbiano luogo oralmente al dibattimento.

Art. 215 Nuovi fatti e prove

¹ In replica e duplica possono essere allegati nuovi fatti ed essere offerte nuove prove.

² In seguito nuovi fatti e nuove prove sono considerati soltanto se:

- a. vengono immediatamente esibiti e la loro produzione non era possibile in precedenza, nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze; oppure
- b. sono stati occasionati dall'esercizio della facoltà d'interrogazione delle parti.

Variante di disposizione supplementare:

c. il nuovo fatto può essere provato subito mediante documenti.

³ Alla controparte è data la facoltà di esprimersi in proposito.

Art. 216 Mutazione dell'azione

La mutazione dell'azione è possibile se la nuova o ulteriore pretesa:

- a. è in relazione materiale con la precedente, e
- b. deve essere giudicata davanti allo stesso tribunale e secondo la stessa procedura.

Sezione 2: Preparazione del dibattimento

Art. 217 Udienza preparatoria

Il tribunale, allo scopo di tentare una conciliazione, per semplificare la procedura o comunque per preparare il dibattimento, può in ogni tempo citare le parti a un'udienza. In tal ambito può anche assumere prove.

Art. 218 Disposizioni in materia di prove

¹ Il tribunale prende le disposizioni necessarie in materia di prove.

² Esso vi definisce la parte gravata dell'onere della prova, i fatti da provare e i mezzi di prova e determina l'ammontare delle anticipazioni.

Art. 219 Decisione qualificata in materia di prove

¹ In presenza di materiale processuale voluminoso il tribunale può emanare una decisione qualificata in materia di prove (ordinanza sull'onere della prova), che contiene:

- a. l'esatta indicazione dei singoli fatti da provare;
- b. la determinazione della parte cui incombe la prova principale e rispettivamente la controprova;
- c. il termine entro il quale le parti devono inoltrare la memoria di produzione delle prove.

² Nella memoria di produzione delle prove le parti devono specificare in quale misura le prove offerte si riferiscono ai fatti indicati nell'ordinanza sull'onere della prova.

³ Il tribunale notifica a ogni parte la memoria di produzione delle prove avversa e decide quali prove devono essere assunte.

Sezione 3: Dibattimento

Art. 220 Replica e duplica

All'inizio del dibattimento, se è stato disposto che la replica e duplica abbiano luogo oralmente, il tribunale dà alle parti la facoltà di procedere in tal senso.

Art. 221 Mutazione dell'azione

In sede di dibattimento la mutazione dell'azione è ammessa solo se motivata con nuovi fatti.

Art. 222 Assunzione delle prove

Il tribunale assume le prove; può ordinare la riassunzione di una prova già esperita in precedenza.

Art. 223 Arringhe

¹ Prima di emanare la decisione il tribunale dà la parola alle parti, affinché possano esprimersi sulle risultanze probatorie e sul merito della lite; l'attore si esprime per primo.

² Il tribunale può permettere alle parti una doppia arringa.

³ Le note scritte prodotte dalle parti all'inizio delle arringhe non necessitano di essere verbalizzate se il verbalizzante ne ha esaminato e certificato la concordanza con quanto poi espresso oralmente.

Art. 224 Rinuncia al dibattimento

¹ Le parti possono, di comune accordo, rinunciare all'effettuazione del dibattimento.

² Possono chiedere di inoltrare una memoria conclusiva scritta. In tal caso, il tribunale assegna loro un termine per farlo.

Art. 225 Mancata comparsa al dibattimento

Se una parte non compare, il tribunale prende in considerazione gli atti scritti che essa ha inoltrato in conformità della presente legge; per il resto può porre alla base della sua decisione gli atti e le allegazioni della parte comparsa.

Art. 226 Verbale

Le risultanze del dibattimento devono essere verbalizzate.

Capitolo 4: Decisione

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 227 Principi

¹ Il tribunale statuisce a maggioranza.

² Le parti possono rinunciare a partecipare alla deliberazione.

Art. 228 Decisione finale

¹ Se è matura per un giudizio, la procedura si conclude con una decisione di merito o con una decisione di non entrata nel merito.

² Il tribunale può ordinare misure d'esecuzione.

Art. 229 Decisione incidentale

¹ Il tribunale può emanare una decisione incidentale quando:

- a. ritiene che l'autorità superiore potrebbe prendere una decisione contraria che metterebbe fine al processo; e
- b. con ciò si potrebbe conseguire un importante risparmio di tempo o spese.

² La decisione incidentale è impugnabile in modo indipendente; la sua successiva impugnazione con la decisione finale è esclusa.

Sezione 2: Notificazione della decisione, rinuncia all'impugnazione e passaggio in giudicato

Art. 230 Notificazione del dispositivo

¹ Alla fine del dibattimento il tribunale può notificare oralmente alle parti il dispositivo, con una breve motivazione; il dispositivo è poi trasmesso loro senza indugio per scritto.

² Negli altri casi il dispositivo dev'essere notificato alle parti per scritto.

³ Su richiesta di una parte, il dispositivo può essere notificato assieme alla motivazione scritta.

Art. 231 Rinuncia all'impugnazione

Se entro dieci giorni dalla notificazione del dispositivo entrambe le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione, la decisione non dev'essere motivata per scritto. La tassa di giustizia viene ridotta almeno di un terzo.

Art. 232 Decisione motivata per scritto

Se le parti non rinunciano all'impugnazione, la decisione motivata per scritto viene intimata alle parti entro tre mesi.

Art. 233 Comunicazione e pubblicazione della decisione

Sempreché la legge lo preveda, la decisione è inoltre comunicata ad autorità e terzi interessati, nonché pubblicata.

Art. 234 Passaggio in giudicato

¹ La decisione passa in giudicato:

- a. se non è suscettibile di essere impugnata mediante appello o reclamo;
- b. allorché entrambe le parti hanno rinunciato a questi mezzi d'impugnazione;
- c. allorché questi mezzi d'impugnazione sono ritirati;
- d. allorché il termine per l'inoltro di questi mezzi d'impugnazione è scaduto infruttuosamente.

² Le parti possono ottenere una certificazione dell'esecutività della decisione.

Titolo secondo: Procedure speciali

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 235 Relazione con la procedura ordinaria

Salvo che la presente legge disponga altrimenti, le disposizioni relative alla procedura ordinaria sono applicabili per analogia.

Art. 236 Forma degli atti scritti

¹ Il Consiglio federale mette a disposizione delle parti appositi moduli per la petizione e per la risposta, in particolare nella procedura semplificata.

² I moduli devono essere allestiti in modo tale da essere facilmente compilati anche da persone non cognite in questioni giuridiche.

Capitolo 2: Procedura semplificata

Art. 237 Campo d'applicazione

La procedura semplificata si applica:

- a. nelle controversie in materia di locazione e affitto di abitazioni o di locali commerciali come pure di affitto agricolo;
- b. nelle controversie derivanti da un rapporto di lavoro come pure secondo la legge del 6 ottobre 1989³¹ sul collocamento;
- c. nelle controversie secondo la legge federale del 24 marzo 1995³² sulla parità dei sessi e secondo la legge del 17 dicembre 1993³³ sulla partecipazione;

³¹ RS 823.11

³² RS 151.1

- d. nelle controversie intese a dare esecuzione al diritto d'informazione secondo la legge federale del 19 giugno 1992³⁴ sulla protezione dei dati;
- e. nelle controversie concernenti l'obbligo di assistenza tra parenti;
- f. nelle cause indipendenti concernenti l'obbligo di mantenimento dei genitori nei confronti del figlio;
- g. nelle rimanenti controversie patrimoniali fino a un valore litigioso di franchi 20'000.

Art. 238 Risposta

¹ Il termine per la risposta è al massimo di un mese; in presenza di motivi gravi il tribunale può prorogarlo, una sola volta, di ulteriori 15 giorni al massimo.

² È escluso un secondo scambio di scritti.

Art. 239 Citazione al dibattimento

¹ Il tribunale porta senza indugio la risposta a conoscenza dell'attore e nel contempo cita le parti al dibattimento.

² Se non reputa necessaria o opportuna una risposta scritta, cita le parti al dibattimento già dopo la ricezione della petizione.

Art. 240 Accertamento dei fatti

¹ Il tribunale accerta i fatti d'ufficio nelle controversie:

- a. in materia di locazione e di affitto di abitazioni o locali commerciali come pure di affitto agricolo;
- b. derivanti da un rapporto di lavoro o secondo la legge del 6 ottobre 1989³⁵ sul collocamento, se il valore litigioso non eccede franchi 30'000;
- c. secondo la legge federale del 24 marzo 1995³⁶ sulla parità dei sessi e secondo la legge del 17 dicembre 1993³⁷ sulla partecipazione imprese;
- d. concernenti l'obbligo di assistenza tra parenti.

² Il tribunale, ponendo appropriate domande, fa in modo che le parti abbiano a completare le allegazioni fattuali insufficienti, rispettivamente abbiano a indicare i mezzi di prova disponibili.

Art. 241 Nuovi fatti e mezzi di prova

¹ Al dibattimento le parti possono invocare nuovi fatti e produrre nuove prove fino al momento delle arringhe finali.

² Se il tribunale è tenuto ad accertare i fatti d'ufficio, i nuovi fatti e i nuovi mezzi di prova sono presi in considerazione fino alla deliberazione.

³³ RS 822.14

³⁴ RS 235.1

³⁵ RS 823.11

³⁶ RS 151.1

³⁷ RS 822.14

Capitolo 3: Procedura di divorzio

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 242 Misure provvisionali

¹ Pendente la lite, ogni coniuge ha diritto di sospendere la comunione domestica per la durata del processo.

² Per le misure provvisionali fanno stato per analogia le disposizioni del Codice civile³⁸ a tutela dell'unione coniugale.

³ Il tribunale può ordinare misure provvisionali anche dopo lo scioglimento del matrimonio, se il processo sugli effetti del divorzio non è ancora terminato.

⁴ I contributi di mantenimento possono essere chiesti per il futuro e per l'anno che precede la presentazione dell'istanza.

Art. 243 Mutazione dell'azione

Un'azione di divorzio può essere tramutata in ogni tempo in un'azione di separazione e viceversa.

Art. 244 Prova

¹ Nelle cause di divorzio il tribunale può ritenere provate le circostanze allegare a sostegno dell'azione di divorzio solo quando sia convinto del loro fondamento.

² Non possono essere sentiti come testimoni né come persone informate sui fatti coloro che hanno operato in veste di consulenti in materia matrimoniale o familiare.

Art. 245 Omologazione della convenzione

¹ La convenzione sugli effetti del divorzio è giuridicamente valida soltanto se omologata dal tribunale. Essa deve figurare nel dispositivo della decisione.

² Prima di omologare la convenzione, il tribunale si assicura che i coniugi l'abbiano conclusa di loro libera volontà e dopo matura riflessione e che la medesima sia chiara, completa e non manifestamente inadeguata; sono fatte salve le disposizioni in materia di previdenza professionale.

³ Per l'omologazione degli accordi concernenti l'autorità parentale e il mantenimento del figlio fanno stato le disposizioni del Codice civile³⁹.

Art. 246 Dati sui contributi di mantenimento

La convenzione o la decisione che fissa contributi di mantenimento deve menzionare, anche in caso di rinuncia all'impugnazione:

a. quali elementi del reddito e della sostanza di ciascun coniuge sono stati presi in considerazione per il calcolo;

³⁸ RS 210

³⁹ RS 210

- b. quale importo è assegnato al coniuge e a ciascun figlio;
- c. quale importo manca per coprire il debito mantenimento del coniuge avente diritto, se è fatto salvo un successivo aumento della rendita;
- d. se e in quale misura la rendita deve essere adattata alle variazioni del costo della vita.

Sezione 2: Previdenza professionale

Art. 247 Divisione delle prestazioni d'uscita

¹ Allorché i coniugi si sono accordati sulla divisione delle prestazioni d'uscita e sulle relative modalità d'esecuzione e producono un attestato degli istituti di previdenza professionale interessati che confermi l'attuabilità della regolamentazione adottata e l'importo degli averi determinanti per il calcolo delle prestazioni di uscita da ripartire, la convenzione omologata dal tribunale vincola pure gli istituti di previdenza professionale.

² Il tribunale comunica agli istituti di previdenza professionale le disposizioni della decisione passata in giudicato che li concernono, comprese le indicazioni necessarie al trasferimento della somma concordata.

³ Qualora, nella convenzione, uno dei coniugi rinunci totalmente o parzialmente al suo diritto, il tribunale verifica d'ufficio se sia altrimenti garantita una previdenza per la vecchiaia e per l'invalidità corrispondente alla rinuncia.

Art. 248 Mancata intesa sulla divisione

¹ In caso di mancata intesa, il tribunale fissa secondo le disposizioni del Codice civile (art. 122 e 123 CC⁴⁰) le proporzioni secondo le quali suddividere le prestazioni d'uscita.

² Non appena la decisione sulle quote di ripartizione è passata in giudicato, il tribunale rimette d'ufficio la causa al tribunale competente secondo la legge del 17 dicembre 1993⁴¹ sul libero passaggio.

³ Esso deve in particolare notificargli:

- a. la decisione sulle quote di ripartizione;
- b. la data del matrimonio e la data in cui il divorzio è passato in giudicato;
- c. gli istituti di previdenza professionale presso i quali i coniugi probabilmente detengono averi;
- d. gli importi degli averi dei coniugi, dichiarati da questi istituti.

⁴⁰ RS 210

⁴¹ RS 831.42

Sezione 3: Mezzi d'impugnazione

Art. 249 Impugnazione del contributo di mantenimento

In caso di impugnazione del contributo di mantenimento per il coniuge, il tribunale superiore può nuovamente statuire anche sui contributi di mantenimento per i figli, ancorché non impugnati.

Art. 250 Divorzio su richiesta comune

¹ In caso di divorzio su richiesta comune, lo scioglimento del matrimonio può essere impugnato mediante appello soltanto:

- a. per vizi della volontà; oppure
- b. per violazione delle prescrizioni secondo gli articoli 111 e 112 del Codice civile⁴².

² In caso di appello contro il disciplinamento consensuale degli effetti del divorzio, l'altra parte può dichiarare entro un termine fissato dal tribunale che revoca il suo accordo al divorzio, se la corrispondente parte della decisione fosse modificata.

Sezione 4: Azione di nullità del matrimonio

Art. 251

La procedura in caso di azione di nullità del matrimonio è retta dalle disposizioni per le azioni di divorzio.

Capitolo 4: Procedura concernente gli interessi dei figli

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 252 Principio inquisitorio e massima ufficiale

¹ Il tribunale accerta d'ufficio i fatti.

² Esso statuisce senza essere vincolato dalle conclusioni delle parti.

Art. 253 Audizione

¹ Prima di prendere disposizioni riguardo ai figli, il tribunale sente personalmente i genitori.

² I figli sono personalmente e appropriatamente sentiti dal tribunale o da un terzo incaricato, eccetto che la loro età o altri motivi gravi vi si oppongono.

³ Il figlio capace di discernimento può interporre reclamo contro la mancata audizione.

Art. 254 Rappresentanza del figlio

¹ In presenza di motivi gravi, il tribunale ordina che il figlio sia rappresentato al processo da un curatore.

² Ordina l'istituzione di una curatela ad istanza del figlio capace di discernimento; il figlio può interporre reclamo contro il diniego di istituirla.

³ Il tribunale esamina se debba essere istituita una curatela in particolare nei seguenti casi:

- a. i genitori propongono conclusioni differenti in merito all'attribuzione dell'autorità parentale o a questioni importanti concernenti le relazioni personali;
- b. l'autorità tutoria lo richiede;
- c. l'audizione dei genitori o del figlio oppure altri motivi:
 1. fanno sorgere notevoli dubbi sull'adeguatezza delle conclusioni comuni dei genitori circa l'attribuzione dell'autorità parentale o circa le relazioni personali; oppure
 2. danno motivo di prospettare misure di protezione del figlio.

⁴ L'autorità tutoria designa quale curatore una persona esperta in questioni assistenziali e giuridiche.

⁵ Il curatore può proporre conclusioni e presentare impugnazioni ove si tratti dell'attribuzione dell'autorità parentale, di questioni fondamentali inerenti alle relazioni personali o di misure di protezione del figlio.

Art. 255 Decisioni delle autorità tutorie

Le decisioni delle autorità tutorie concernenti le relazioni personali (art. 134 cpv. 4 CC⁴³) sono impugnabili mediante reclamo.

Sezione 2: Procedura di accertamento e di contestazione della filiazione

Art. 256 Combinazione con l'azione di mantenimento

L'azione di paternità può essere combinata con quella di mantenimento.

Art. 257 Misure provvisionali

¹ Se la paternità è resa verosimile, il convenuto, ad istanza dell'attore, deve depositare, già prima della decisione, la somma per le spese del parto e adeguati contributi per il mantenimento della madre e del figlio.

² Quando la paternità sia presunta e la presunzione non possa essere infirmata da prove rapidamente esperibili, il convenuto, ad istanza dell'attore, deve già prima della decisione pagare adeguati contributi per il mantenimento del figlio.

⁴³ RS 210

³ Il tribunale competente per l'azione di paternità decide sul deposito, sul pagamento provvisorio, sul versamento dei contributi depositati e sulla restituzione dei pagamenti provvisori.

Capitolo 5: Procedura sommaria

Sezione 1: Campo d'applicazione

Art. 258 In generale

La procedura sommaria è applicabile:

- a. nei casi stabiliti dalle legge;
- b. in materia di protezione immediata del diritto (art. 266-267);
- c. in materia di volontaria giurisdizione (art. 268-270);
- d. in materia di protezione del possesso con comminatoria penale (art. 271-274);
- e. quando risulta imperativamente dalla natura della causa.

Art. 259 Codice civile (CC)⁴⁴

La procedura sommaria è segnatamente applicabile nelle seguenti questioni:

1. impedimento dell'esercizio del diritto di risposta o rifiuto alla risposta (art. 28/ CC);
2. dichiarazione di scomparsa (art. 35-38 CC);
3. rettificazione di un'iscrizione nel registro dello stato civile (art. 42 CC);
4. avviso ai debitori e garanzia dell'obbligo di mantenimento dopo il divorzio, al di fuori di un processo sull'obbligo di mantenimento dopo il divorzio (art. 132 CC);
5. estensione a un coniuge della facoltà di rappresentanza dell'unione coniugale (art. 166 cpv. 2 n. 1 CC);
6. autorizzazione a un coniuge a limitare i diritti inerenti all'abitazione familiare (art. 169 cpv. 2 CC);
7. obbligo d'informazione dei coniugi su redditi, sostanza e debiti (art. 170 cpv. 2 CC);
8. misure a tutela dell'unione coniugale (art. 172-179 CC);
9. pronuncia della separazione dei beni e ripristino del precedente regime dei beni (art. 185, 187 cpv. 2, 189 e 191 CC);
10. obbligo di un coniuge di concorrere alla compilazione di un inventario (art. 195a CC);
11. fissazione di dilazioni e prestazione di garanzie tra coniugi, al di fuori di un processo sulla liquidazione del regime dei beni (art. 203 cpv. 2, 218, 235 cpv. 2 e 250 cpv. 2 CC);
12. consenso di un coniuge alla rinuncia o all'accettazione di un'eredità (art. 230 cpv. 2 CC);
13. versamento di un contributo speciale per bisogni straordinari e imprevisti del figlio (art. 286 cpv. 3 CC);

⁴⁴

14. diffida ai debitori e garanzia dell'obbligo di mantenimento del figlio, al di fuori di un processo sull'obbligo di mantenimento da parte dei genitori (art. 291 seg. CC);
15. richiesta di garanzie in caso di successione di una persona scomparsa (art. 546 CC);
16. sospensione della divisione dell'eredità e provvedimenti conservativi a salvaguardia dei diritti dei coeredi di un erede insolvente (art. 604 cpv. 2 e 3 CC);
17. provvedimenti per il mantenimento del valore e dell'idoneità all'uso della cosa in comproprietà (art. 647 cpv. 2 n. 1 CC);
18. iscrizione di diritti reali su fondi in caso di prescrizione straordinaria (art. 662 CC);
19. contestazione dell'opposizione ad atti di disposizione concernenti un piano o una porzione di un piano (art. 712c cpv. 3 CC);
20. nomina e revoca dell'amministratore nella proprietà per piani (art. 712q e 712r CC);
21. iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale (art. 712i, 779d, 779k, 837-839 CC);
22. fissazione del termine per la prestazione di garanzie in caso di usufrutto, revoca del possesso della cosa usufruita e richiesta di compilazione dell'inventario (art. 760, 762 e 763 CC);
23. domanda di liquidazione della sostanza oggetto di usufrutto e cessione del crediti usufruiti (art. 766 e 775 CC);
24. provvedimenti a garanzia dei creditori garantiti da pegno immobiliare (art. 808 cpv. 1 e 2 come pure 809-811 CC);
25. Suddivisione del diritto di pegno in caso di frazionamento del fondo (art. 833 e 852 CC);
26. designazione del rappresentante di cartelle ipotecarie e rendite fondiarie (art. 860 cpv. 3 CC);
27. ammortamento di cartelle ipotecarie e rendite fondiarie (art. 870 e 871 CC);
28. annotazione di restrizioni della facoltà di disporre e iscrizioni provvisorie, se contenziose (art. 960 cpv. 1 n. 1, 961 cpv. 1 n. 1 e 966 cpv. 2 CC).

Art. 260 Codice delle obbligazioni (CO⁴⁵)

La procedura sommaria è segnatamente applicabile nelle seguenti questioni:

1. deposito giudiziario, dopo la cessazione del mandato, di un titolo comprovante il mandato (art. 36 cpv. 1 CO);
2. assegnazione di un congruo termine per la prestazione della garanzia (art. 83 cpv. 2 CO);
3. deposito e vendita della cosa dovuta in caso di mora del creditore (art. 92 cpv. 2 e 93 cpv. 2 CO);
4. fissazione del termine per l'adempimento del contratto (art. 107 cpv. 2 CO);
5. deposito di un importo contestato in caso di cessione (art. 168 cpv. 1 CO);

⁴⁵ RS 220

6. procedura preliminare della garanzia per difetti nel commercio di bestiame (art. 202 CO);
7. vendita di cose difettose nella vendita a distanza (art. 204 cpv. 2 e 3 CO);
8. sfratto di un conduttore o di un affittuario;
9. designazione di un perito per l'esame del risultato d'esercizio o il conteggio delle provvigioni (art. 322a cpv. 2 e 322c cpv. 2 CO);
10. fissazione del termine per prestare garanzia in caso di insolvenza del datore di lavoro (art. 337a CO);
11. fissazione del termine in caso di esecuzione di un'opera non conforme al contratto (art. 366 cpv. 2 CO);
12. fissazione del termine per pubblicare la nuova edizione di un'opera letteraria o artistica (art. 383 cpv. 3 CO);
13. vendita e vendita all'asta della merce spedita al commissionario (art. 427 cpv. 3 e 435 CO);
14. vendita e deposito della merce trasportata (art. 445 e 453 CO);
15. restituzione della cosa depositata in caso di sequestro (art. 480 CO);
16. giudizio sulla copertura del debito oggetto di fideiussione solidale tramite i diritti di pegno (art. 496 cpv. 2 CO);
17. sospensione degli atti esecutivi contro il fideiussore in caso di prestazione di garanzie reali (art. 501 cpv. 2 CO);
18. richiesta di garanzie e liberazione dalla fideiussione (art. 506 CO);
19. iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale del costituente in caso di vitalizio (art. 523 CO);
20. revoca provvisoria della facoltà di rappresentanza (art. 565 cpv. 2, 603, 767 cpv. 1 e 814 cpv. 2 CO);
21. designazione di un rappresentante comune (art. 584, 619 cpv. 1, 690 cpv. 1, 764 cpv. 3, 797 cpv. 1, 847 cpv. 4 CO);
22. nomina, revoca e sostituzione di liquidatori (art. 583 cpv. 2, 619, 740, 741, 770, 823 e 913 CO);
23. vendita in blocco e modalità di vendita di immobili (art. 585 cpv. 3 e 619 CO);
24. designazione di un perito per l'esame del conto dei profitti e delle perdite e del bilancio di una società in accomandita (art. 600 cpv. 3 CO);
25. fissazione del termine in caso di mancanza di membri o di organi (art. 625 cpv. 2, 775 cpv. 2 e 831 cpv. 2 CO);
26. determinazione del valore reale delle azioni (art. 685b cpv. 5 CO);
27. fornitura di ragguagli ad azionisti e creditori di una società anonima, a membri di una società a garanzia limitata e a soci di una società cooperativa (art. 697 cpv. 4, 697h, 819 cpv. 2 e 857 cpv. 3 CO);
28. verifica speciale della società anonima (art. 697a-697g CO);
29. convocazione dell'assemblea generale di una società anonima e di una società cooperativa come pure dell'assemblea dei soci di una società a garanzia limitata (art. 699 cpv. 4, 809 cpv. 3 e 881 cpv. 3 CO);
30. designazione di un rappresentante della società o della cooperativa in caso di contestazione delle delibere assembleari da parte dell'amministrazione (art. 706a cpv. 2, 808 cpv. 6 e 891 cpv. 1 CO);
31. nomina e revoca dell'ufficio di revisione (art. 727e cpv. 3 e 727f cpv. 2-4 CO);

32. deposito di importi dovuti in caso di liquidazione (art. 744, 770, 823 e 913 CO);
33. revoca dell'amministrazione e dell'ufficio di revisione di una società cooperativa (art. 890 cpv. 2 CO);
34. ammortamento di carte valori (art. 981 CO);
35. divieto del pagamento di una cambiale smarrita e deposito della somma della cambiale (art. 1072 CO);
36. estinzione della procura conferita a un rappresentante dell'assemblea degli obbligazionisti in caso di comunione degli obbligazionisti di prestiti in obbligazioni (art. 1162 cpv. 4 CO);
37. convocazione di un'assemblea dei creditori su istanza degli obbligazionisti (art. 1165 cpv. 3 e 4 CO).

Sezione 2: Procedura e decisione

Art. 261 Istanza

La procedura si propone mediante istanza scritta al tribunale; eventuali documenti devono essere allegati.

Art. 262 Risposta

Se l'istanza non risulta d'acchito inammissibile o infondata, il tribunale dà modo alla controparte di rispondere oralmente o per scritto.

Art. 263 Domanda riconvenzionale

La domanda riconvenzionale è esclusa.

Art. 264 Mezzi di prova

¹ La prova dev'essere addotta mediante documenti.

² Sono ammessi altri mezzi di prova soltanto se:

- a. la loro assunzione non ritarda considerevolmente il corso della procedura; oppure
- b. la causa non può essere rinviata alla procedura ordinaria.

Art. 265 Decisione

¹ Il tribunale può effettuare un'udienza oppure decidere in base agli atti.

² Esso notifica per scritto la decisione con una breve motivazione.

Sezione 3: Protezione immediata del diritto in casi chiari

Art. 266 Campo d'applicazione

¹ Si può chiedere al tribunale la protezione immediata del diritto se:

- a. i fatti sono incontestati o immediatamente dimostrabili;
- b. la situazione giuridica è chiara.

² La protezione immediata del diritto è esclusa se le parti non possono disporre liberamente dell'oggetto litigioso.

Art. 267 Procedura e decisione

¹ Ricevuta l'istanza, il tribunale assegna al convenuto un breve termine per esprimersi.

² Il tribunale non entra nel merito dell'istanza se non sono date le condizioni per ottenere la protezione immediata del diritto.

³ Quanto al giudicato, il giudizio di merito ha la stessa efficacia di una pronuncia in procedura ordinaria.

Sezione 4: Volontaria giurisdizione

Art. 268 Esame dei fatti

Il tribunale esamina d'ufficio i fatti, emana gli avvisi o le gride occorrenti e assume le informazioni necessarie.

Art. 269 Pasaggio in giudicato

Le decisioni del tribunale che si rivelassero errate possono essere annullate o modificate, eccetto che vi osti la legge o la certezza del diritto.

Art. 270 Autorità amministrative cantonali

¹ Se, secondo il diritto cantonale, il giudizio compete non a un tribunale, bensì a un'autorità amministrativa, anche quest'ultima è tenuta a decidere secondo le disposizioni della procedura sommaria.

² Le sue decisioni sono impugnabili al pari di quelle di un tribunale di prima istanza.

Sezione 5: Protezione del possesso con comminatoria penale

Art. 271 Divieto

Il tribunale può autorizzare il possessore di un fondo a vietare ogni turbativa del possesso e a comminare ai contravventori una multa fino a franchi 5'000; il divieto può essere emanato a tempo determinato o indeterminato.

Art. 272 Pubblicazione

¹ Un divieto generale deve essere reso di pubblico dominio ed essere apposto sul fondo in un luogo ben visibile.

² Se si rivolge a persone determinate, il divieto dev'essere loro notificato.

Art. 273 Opposizione

¹ Contro il divieto può essere interposta opposizione al tribunale entro 20 giorni dalla pubblicazione o dalla notificazione. Non è necessario ch'essa sia motivata.

² Il tribunale avvisa il possessore del fondo dell'opposizione.

Art. 274 Effetti dell'opposizione

¹ In caso d'opposizione, il divieto decade senza altre formalità. Entro un mese dalla comunicazione dell'opposizione, il possessore del fondo può però promuovere contro l'opponente un'azione di convalida del divieto.

² Sono fatte salve le pretese contro la turbativa del possesso o la violazione della proprietà.

Titolo terzo: Misure provvisionali e memoria difensiva

Capitolo 1: Misure provvisionali

Art. 275 Condizioni e procedura

¹ Il tribunale ordina le misure provvisionali necessarie quando l'istante rende verosimile la minaccia di un pregiudizio altrimenti non facilmente riparabile.

² È applicabile la procedura sommaria.

³ Nei procedimenti retti dalla massima ufficiale le misure provvisionali possono essere ordinate d'ufficio.

Art. 276 Contenuto

La misura provvisoria può consistere in:

- a. un divieto giudiziale;
- b. un ordine giudiziale di eliminare uno stato di fatto contrario al diritto;
- c. un'istruzione all'autorità dei registri;
- d. in qualsiasi altra disposizione atta ad evitare un pericolo imminente.

Art. 277 Misure prima della litispendenza

¹ Se la causa di merito non è ancora pendente, il tribunale assegna all'istante un termine per promuoverla, con la comminatoria della decadenza della misura provvisoria in caso di inosservanza dello stesso.

² Nelle controversie in materia di diritto dei beni immateriali e della concorrenza il tribunale può rinunciare alla fissazione del termine, se ha ordinato la confisca (art. 335).

Art. 278 Garanzia e risarcimento del danno

¹ Il tribunale può subordinare l'emanazione di misure provvisionali alla prestazione di una garanzia a carico dell'istante, se vi è da temere un danno per la controparte.

² L'istante risponde del danno causato alla controparte a seguito di una misura provvisoria ingiustificata. Se egli tuttavia prova di aver agito in buona fede, il tribunale può ridurre o anche negare il risarcimento.

³ La garanzia è liberata a favore dell'istante se è accertato che non è promossa alcuna azione di risarcimento del danno; se vi è incertezza in proposito, il tribunale assegna un termine per inoltrare la causa.

Art. 279 Modifica e soppressione

¹ Le misure provvisionali possono successivamente essere modificate o soppresse.

² Esse decadono d'ufficio con il passaggio in giudicato della decisione di merito.

Art. 280 Misure superprovvisionali

¹ In caso di particolare urgenza, segnatamente se il ritardo nel procedere è tale da causare un grave danno, il tribunale può cautelativamente ordinare la misura provvisoria già al momento dell'inoltro dell'istanza e senza sentire la controparte.

² Il tribunale assegna nel contempo alla controparte un breve termine per esprimersi e di seguito si pronuncia sull'istanza.

Art. 281 Impugnazione ed esecuzione

¹ Le decisioni in materia di misure provvisionali sono impugnabili con reclamo.

² Il tribunale che ordina la misura provvisoria prende anche le misure d'esecuzione necessarie.

Art. 282 Misure nelle controversie di diritto dei beni immateriali e della concorrenza

Nelle controversie in materia di diritto dei beni immateriali e della concorrenza il tribunale può eccezionalmente prescindere dall'ordinare misure provvisionali se la controparte offre un'adeguata garanzia e pertanto può essere tenuto equamente conto degli interessi contrapposti.

Art. 283 Misure nei confronti dei mass media

Nei confronti dei mass media periodici può essere ordinata una misura provvisoria solo se l'incombente violazione dei diritti dell'istante è tale da causargli un pregiudizio particolarmente grave, se manifestamente non vi è alcun motivo che giustifichi la violazione dei suoi diritti e se la misura non appare sproporzionata.

Art. 284 Misure nella devoluzione dell'eredità

Sono fatte salve le disposizioni speciali del Codice civile⁴⁶ sulle misure a tutela della successione.

Capitolo 2: Memoria difensiva

Art. 285

¹ Chi ha motivo di ritenere di poter essere oggetto di una misura super-provisionale, di un sequestro secondo gli articoli 271-281 della legge federale dell'11 aprile 1880⁴⁷ sulla esecuzione e sul fallimento o di una dichiarazione di forza esecutiva secondo gli articoli 31-45 della Convenzione del 16 settembre 1988⁴⁸ concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano) può cautelativamente esporre il suo punto di vista in una memoria difensiva.

² La memoria difensiva diviene caduca dopo 6 mesi dal suo inoltro.

Titolo quarto: Mezzi di impugnazione

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 286 Procedura applicabile

Salvo che la legge preveda altrimenti, davanti all'autorità superiore vale la stessa procedura applicata davanti all'autorità di prima istanza.

Art. 287 Inizio del termine d'impugnazione

Il termine d'impugnazione inizia a decorrere:

- a. nella procedura ordinaria e semplificata, il giorno successivo alla notificazione della decisione motivata per scritto;
- b. nella procedura sommaria, il giorno successivo alla notificazione della decisione;
- c. in caso di disposizioni processuali impugnabili, il giorno successivo alla loro notificazione.

Art. 288 Osservazioni dell'autorità inferiore

L'autorità superiore può invitare l'autorità inferiore ad esprimersi sull'impugnativa.

⁴⁶ RS 210
⁴⁷ RS 281.1
⁴⁸ RS 0.275.11

Art. 289 Comunicazione della decisione

L'autorità superiore può comunicare il dispositivo della sua decisione e la motivazione scritta anche se nessuna parte ne ha fatto richiesta.

Capitolo 2: Appello

Art. 290 Decisioni appellabili

¹ Le decisioni finali e incidentali di un tribunale di prima istanza possono essere impugnate mediante appello se sono state emanate:

- a. nella procedura ordinaria;
- b. nella procedura semplificata;
- c. nella procedura di divorzio su richiesta comune, alle condizioni previste dall'articolo 250;
- d. nella procedura di divorzio su azione unilaterale;
- e. nella procedura di accertamento e contestazione della filiazione.

² Le decisioni pronunciate in controversie patrimoniali sono appellabili unicamente se la differenza tra l'ultima conclusione della parte e quanto riconosciuto nella decisione è di almeno franchi 10'000.

Art. 291 Motivi d'appello

Sono motivi d'appello:

- a. l'errata applicazione del diritto;
- b. l'errato accertamento dei fatti.

Variante 1

Art. 292 Proposizione dell'appello

L'appello, scritto e motivato, dev'essere interposto entro 30 giorni all'autorità superiore; dev'essergli allegata la decisione impugnata.

Art. 293 Risposta all'appello

¹ L'autorità superiore invita la controparte ad esprimersi per scritto, eccetto che l'appello sia manifestamente irricevibile o infondato; è fatto salvo l'appello adesivo.

² Il termine di risposta è di 30 giorni.

Variante 2

Art. 292 Dichiarazione d'appello

¹ La dichiarazione d'appello dev'essere presentata per scritto entro 10 giorni all'autorità superiore; dev'esserle allegata la decisione impugnata.

² Nella dichiarazione d'appello devono essere indicate le conclusioni.

³ L'autorità superiore notifica la dichiarazione d'appello alla controparte.

Art. 293 Termine per la motivazione dell'appello

¹ Se l'appello non è già stato motivato per scritto nella dichiarazione d'appello, il tribunale assegna all'appellante un termine di 20 giorni per provvedervi.

² Per motivi gravi il tribunale può prorogare questo termine di 20 giorni al massimo.

³ Se la motivazione non perviene nel termine assegnato, l'appello è dichiarato irricevibile.

Art. 293.1 Risposta all'appello

¹ L'autorità superiore notifica la motivazione dell'appello alla controparte affinché essa possa esprimersi per scritto, eccetto che l'appello sia manifestamente irricevibile o infondato; è fatto salvo l'appello adesivo.

² Per il termine di risposta si applica per analogia l'articolo 293 capoversi 1 e 2.

Art. 294 Effetto sospensivo

L'appello ha effetto sospensivo limitatamente alle sue conclusioni. L'autorità superiore può però togliere in tutto o in parte l'effetto sospensivo.

Art. 295 Onere di motivazione

Nella motivazione l'appellante deve spiegare in che misura e per quali motivi la decisione impugnata debba essere modificata o annullata.

Art. 296 Appello adesivo (in caso di Variante 1)

¹ Entro il termine per la risposta all'appello la controparte può dichiarare di appellare adesivamente e chiedere che la decisione impugnata sia modificata a sfavore dell'appellante.

² L'autorità superiore assegna all'appellante un congruo termine per esprimersi per scritto.

³ Se l'appello è dichiarato irricevibile o è ritirato prima dell'inizio della deliberazione, anche l'appello adesivo decade.

Art. 296 Appello adesivo (in caso di Variante 2)

¹ Entro 10 giorni dalla notificazione della dichiarazione d'appello la controparte può dichiarare di appellare adesivamente.

² La motivazione dell'appello adesivo dev'essere inoltrata entro il termine per esprimersi sull'appello.

³ Se l'appello è dichiarato irricevibile o è ritirato prima dell'inizio della deliberazione, anche l'appello adesivo decade.

Art. 297 Nuovi fatti e nuove prove

¹ L'allegazione di nuovi fatti e la produzione di nuove prove sono ammissibili unicamente alle condizioni di cui all'articolo 215 capoverso 2.

² Nella procedura concernente gli interessi dei figli possono essere allegati nuovi fatti e prodotte nuove prove anche nella motivazione dell'appello e nella risposta all'appello. In seguito, l'ammissibilità di nuovi fatti e prove è retta dall'articolo 215 capoverso 2.

Art. 298 Decisione

L'autorità superiore può:

- a. confermare il giudizio impugnato;
- b. statuire essa stessa; oppure
- c. rinviare la causa all'autorità inferiore, se:
 1. non è stata giudicata una parte essenziale; oppure
 2. i fatti devono essere completati o approfonditi in punti essenziali.

Capitolo 3: Reclamo

Art. 299 Decisioni impugnabili

¹ Le decisioni di un tribunale di prima istanza possono essere impugnate mediante reclamo:

- a. nei casi previsti dalla legge;
- b. se emanate in procedura sommaria.

² Non sono impugnabili mediante reclamo le seguenti operazioni sommarie secondo la legge federale dell'11 aprile 1889⁴⁹ sulla esecuzione e sul fallimento (LEF):

- a. la revoca della sospensione (art. 57d LEF);
- b. l'opposizione tardiva (art. 77 LEF);
- c. il rigetto dell'opposizione (art. 80 segg. LEF);
- d. l'annullamento o la sospensione dell'esecuzione (art. 85 LEF);
- e. la formazione dell'inventario (art. 83 e 162 LEF);
- f. la dichiarazione del fallimento nell'esecuzione cambiaria (art. 189 LEF);
- g. la revoca del fallimento (art. 195 seg. LEF);
- h. la sospensione del fallimento per mancanza di attivi (art. 230 seg. LEF);
- i. la decisione di liquidazione sommaria del fallimento (art. 231 LEF);
- j. la chiusura del fallimento (art. 268 LEF);
- k. la proroga di una moratoria (art. 295 e 334 LEF);
- l. l'autorizzazione del tribunale dei concordati a compiere determinati atti (art. 298 LEF).

Art. 300 Motivi di reclamo

Sono motivi di reclamo:

- a. l'errata applicazione del diritto;
- b. l'errato accertamento dei fatti.

Art. 301 Proposizione del reclamo

¹ Salvo che la legge preveda altrimenti, il reclamo, scritto e motivato, dev'essere interposto entro 10 giorni all'autorità superiore; dev'essergli allegata la decisione impugnata.

² Per motivi gravi l'autorità superiore può prorogare il termine per la motivazione del reclamo di 10 giorni al massimo.

Art. 302 Onere di motivazione

Nella motivazione il reclamante deve spiegare in che misura e per quali motivi la decisione impugnata debba essere modificata o annullata.

Art. 303 Risposta al reclamo

¹ Se il reclamo non risulta manifestamente irricevibile o infondato, l'autorità superiore notifica la motivazione del reclamo alla controparte affinché essa possa esprimersi per scritto.

⁴⁹ RS 281.1

² Il termine di risposta è di 10 giorni; per motivi gravi l'autorità superiore può prorogarlo di 10 giorni al massimo.

Art. 304 Effetto sospensivo

¹ Il reclamo ha effetto sospensivo limitatamente alle sue conclusioni, eccetto che la legge preveda altrimenti.

² L'autorità superiore può togliere in tutto o in parte l'effetto sospensivo.

³ Il reclamo contro decisioni su misure provvisionali o contro decisioni in materia di esecuzione non ha effetto sospensivo. L'autorità superiore può però conferirglielo.

⁴ Il reclamo non ha effetto sospensivo nemmeno nelle controversie in materia di diritto di risposta.

Art. 305 Reclamo adesivo

Non è ammesso il reclamo adesivo.

Art. 306 Nuovi fatti e nuove prove

L'allegazione di nuovi fatti e la produzione di nuove prove sono ammissibili unicamente alle condizioni di cui all'articolo 215 capoversi 2 e 3.

Art. 307 Reclamo di terzi

Terzi possono proporre reclamo solo nel caso in cui la presente legge lo preveda espressamente.

Art. 308 Dibattimento

Di regola non ha luogo alcun dibattimento orale.

Art. 309 Decisione

Per la decisione si applica per analogia l'articolo 298.

Capitolo 4: Ricorso

Art. 310 Decisioni e disposizioni impugnabili

Sono impugnabili mediante ricorso:

- a. le decisioni dei tribunali di prima istanza che non sono impugnabili né mediante appello né mediante reclamo;
- b. le disposizioni processuali dei tribunali di prima istanza quando vi è la minaccia di un pregiudizio non più riparabile.

Art. 311 Motivi di ricorso

Sono motivi di ricorso:

- a. l'errata applicazione del diritto;
- b. l'accertamento arbitrario dei fatti;
- c. la ritardata giustizia.

Art. 312 Proposizione del ricorso

¹ Il ricorso, scritto e motivato, dev'essere interposto all'autorità superiore entro 20 giorni.

² In caso di ritardata giustizia il ricorso è possibile in ogni tempo.

Art. 313 Onere di motivazione

Nella motivazione il ricorrente deve spiegare in che misura e per quali motivi la decisione impugnata debba essere modificata o annullata.

Art. 314 Risposta al ricorso

¹ Se il ricorso non risulta manifestamente inammissibile o infondato, l'autorità superiore dà modo alla controparte di esprimersi per scritto.

² Il termine di risposta è di 20 giorni.

Art. 315 Ricorso adesivo

Non è ammesso il ricorso adesivo.

Art. 316 Effetto sospensivo

¹ Il ricorso non ha effetto sospensivo.

² L'autorità superiore può sospendere l'esecuzione della decisione impugnata; se del caso ordina misure a garanzia del giudizio oppure impone la prestazione di una cauzione.

Art. 317 Esclusione di nuove conclusioni, nuovi fatti e nuove prove

Non sono ammesse né nuove conclusioni, né l'allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuove prove.

Art. 318 Decisione

¹ L'autorità superiore decide in base agli atti.

² Se accoglie il ricorso:

- a. annulla la decisione o la disposizione processuale e rinvia la causa all'autorità inferiore;
- b. statuisce essa stessa, se la causa è matura per il giudizio.

³ Se il ricorso per ritardata giustizia è accolto, l'autorità superiore può impartire all'autorità inferiore un termine per la trattazione della causa.

Capitolo 5: Revisione

Art. 319 Motivi di revisione

Una parte può chiedere al tribunale che ha statuito definitivamente sulla causa in ultima istanza la revisione di una decisione passata in giudicato se:

- a. essa, nella precedente procedura, nonostante la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze, non ha potuto allegare importanti fatti accaduti prima della decisione o produrre prove decisive;
- b. da un procedimento penale risulta che la decisione a lei sfavorevole è stata influenzata da un crimine o da un delitto, anche se non vi è stata alcuna condanna penale;
- c. fa valere che l'acquiescenza, la desistenza o la transazione giudiziaria è inefficace in base alle norme del diritto civile.

Art. 320 Termini

¹ La domanda di revisione dev'essere presentata entro tre mesi dalla scoperta del motivo di revisione o dalla conclusione del procedimento penale, il più tardi però dieci anni dopo il passaggio in giudicato della decisione.

² Se la decisione è stata influenzata da un crimine o da un delitto, la domanda può essere presentata anche dopo.

Art. 321 Effetto sospensivo

¹ La domanda di revisione non ha effetto sospensivo.

² L'autorità superiore può sospendere l'esecuzione della decisione impugnata; se del caso ordina misure a garanzia del giudizio oppure impone la prestazione di una cauzione.

Art. 322 Decisione sulla domanda di revisione

La decisione sulla domanda di revisione è impugnabile mediante ricorso.

Art. 323 Nuova decisione nel merito

¹ Se la domanda di revisione è accolta, il tribunale annulla la sua precedente decisione e statuisce nuovamente.

² Nella nuova decisione decide anche sulle spese della precedente procedura.

Sezione 6: Interpretazione e rettificazione

Art. 324

¹ Se il dispositivo è poco chiaro, ambiguo o incompleto oppure in contraddizione con i considerandi della decisione, è possibile presentare un'istanza di interpretazione o rettificazione, sempre che nel frattempo la decisione non sia stata ancora eseguita.

² Il tribunale rettifica d'ufficio gli errori di redazione o di calcolo.

³ La decisione sull'istanza di interpretazione o di rettificazione è impugnabile mediante ricorso.

⁴ La nuova decisione, interpretata o corretta, è notificata alle parti.

Titolo quinto: Esecuzione

Capitolo 1: Esecuzione delle decisioni

Art. 325 Campo d'applicazione

¹ Le decisioni in materia civile sono eseguite secondo le disposizioni del presente titolo.

² Le decisioni concernenti pagamenti in denaro o la prestazione di garanzie in denaro sono eseguite secondo le disposizioni della legge federale dell'11 aprile 1889⁵⁰ sulla esecuzione e sul fallimento.

³ Il riconoscimento, la dichiarazione di esecutività e l'esecuzione di decisioni straniere come pure le decisioni concernenti il rimpatrio dei figli secondo la Convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980⁵¹ sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori sono pure regolati dal presente titolo, eccetto che un trattato internazionale o gli articoli 25-32 della legge federale del 18 dicembre 1987⁵² sul diritto internazionale privato prevedano altrimenti.

Art. 326 Esecuzione diretta o domanda di esecuzione

¹ Se il tribunale giudicante ha già ordinato le misure d'esecuzione necessarie, la decisione, una volta passata in giudicato, può essere eseguita senz'altro.

² Negli altri casi dev'essere presentata una domanda di esecuzione al tribunale dell'esecuzione.

Art. 327 Competenza e procedura

¹ È imperativamente competente a decidere le misure d'esecuzione il tribunale:

- a. del domicilio o della sede della parte soccombente;
- b. del luogo in cui le misure devono essere prese; oppure
- c. del luogo in cui è stata emanata la decisione da eseguire.

² Il tribunale decide in procedura sommaria.

Art. 328 Contenuto della domanda di esecuzione

L'istante deve provare le condizioni per l'esecutività e allegare i documenti necessari.

Art. 329 Misure conservative

Se il ritardo nel procedere è tale da causare all'istante un grave danno o se l'esecuzione incontra gravi difficoltà, il tribunale può ordinare misure conservative, se del caso anche senza sentire preventivamente la controparte.

⁵⁰ RS 281.1

⁵¹ RS 0.211.230.02

⁵² RS 291

Art. 330 Presa di posizione della parte soccombente

¹ Il tribunale dell'esecuzione dà modo di esprimersi alla parte soccombente.

² La parte soccombente può obiettare che:

- a. le condizioni per l'esecutività non sono date; oppure
- b. successivamente alla notificazione della decisione sono intervenute circostanze che ostano all'esecuzione, in particolare l'adempimento da parte sua, la concessione di una dilazione, la prescrizione o la perenzione della prestazione dovuta.

Art. 331 Esecuzione di una prestazione condizionata o dipendente da una controprestazione

¹ Una prestazione condizionata o dipendente da una controprestazione può essere eseguita solo quando è certo che la condizione si è verificata oppure che la controprestazione è stata debitamente offerta, adempiuta o garantita.

² L'accertamento in tal senso avviene:

- a. in caso di immediata dimostrabilità, ad opera del tribunale dell'esecuzione;
- b. negli altri casi, ad opera del tribunale che ha emanato la decisione.

Art. 332 Obbligo di fare, astenersi o tollerare

¹ Se la decisione impone un obbligo di fare, astenersi o tollerare, il tribunale dell'esecuzione può segnatamente ordinare:

- a. una comminatoria penale secondo l'articolo 292 del Codice penale⁵³;
- b. una multa disciplinare fino a franchi 1'000 per ogni giorno d'inadempimento;
- c. un'adeguata penale a favore della parte vincente per ogni giorno d'inadempimento;
- d. misure coercitive come il ritiro di una cosa mobile o lo sgombero di un fondo;
- e. l'adempimento sostitutivo.

² La parte soccombente e i terzi devono fornire le informazioni necessarie e tollerare le ispezioni necessarie.

³ La persona incaricata dell'esecuzione può far capo all'aiuto delle autorità competenti.

Art. 333 Rilascio di una dichiarazione di volontà

¹ Se la decisione ha per oggetto il rilascio di una dichiarazione di volontà, la dichiarazione stessa è sostituita dalla decisione passata in giudicato.

² Se la dichiarazione concerne un registro pubblico, come il registro fondiario o il registro di commercio, il tribunale giudicante impartisce le istruzioni necessarie alla persona incaricata di tenerlo.

⁵³ RS 311.0

Art. 334 Risarcimento dei danni e conversione in denaro

¹ La parte vincente può chiedere:

- a. oltre alla prestazione dovuta o in luogo di essa, il risarcimento dei danni;
- b. in luogo della prestazione dovuta, la sua conversione in denaro.

² In caso di immediata dimostrabilità, il tribunale dell'esecuzione decide sull'ammontare di tali importi.

Art. 335 Confisca

Nelle controversie in materia di diritto dei beni immateriali e della concorrenza il tribunale può ordinare la confisca degli oggetti illecitamente allestiti, usati o muniti di un marchio, che si trovano in possesso della parte soccombente.

Art. 336 Impugnazione

¹ I terzi toccati nei loro diritti dalla decisione sull'esecuzione possono a loro volta proporre reclamo.

² In caso di dichiarazione di esecutività di una decisione straniera secondo la Convenzione del 16 settembre 1988⁵⁴ concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano), valgono per il reclamo i termini di questa Convenzione.

Capitolo 2: Esecuzione di documenti pubblici

Art. 337 Campo d'applicazione

¹ Un documento pubblico avente per oggetto prestazioni d'ogni genere può essere eseguito alla stregua di una decisione giudiziaria secondo le disposizioni del presente titolo.

² Fanno eccezione i documenti concernenti prestazioni:

- a. inerenti ai settori giuridici di cui all'articolo 237 lettere a-d;
- b. derivanti da contratti conclusi con consumatori secondo l'articolo 28 capoverso 2.

Art. 338 Condizioni

Il documento pubblico è esecutivo se:

- a. la prestazione dovuta è sufficientemente determinata ed esigibile;
- b. la prestazione dovuta è riconosciuta dalla parte obbligata;
- c. il fondamento giuridico di questa prestazione è menzionato nel documento; e
- d. la parte obbligata ha espressamente dichiarato di riconoscere l'esecuzione diretta della prestazione; questa dichiarazione richiede l'atto pubblico.

Art. 339 Clausola esecutoria

¹ Su richiesta dell'avente diritto, il pubblico ufficiale che ha redatto il documento pubblico ne rilascia un esemplare munito di una clausola esecutoria, eccetto che:

- a. le condizioni dell'esecutività siano manifestamente carenti;
- b. ricorrano altri motivi che escludono manifestamente l'esecuzione.

² Alla parte obbligata dev'essere notificata per conoscenza una copia di questo esemplare.

Art. 340 Procedura

¹ Una volta in possesso dell'esemplare del documento munito della clausola esecutoria, l'avente diritto può inoltrare al tribunale dell'esecuzione una domanda di esecuzione.

² Per la procedura si applicano per analogia gli articoli 327-331 e 336.

Art. 341 Esecuzione

¹ Se si tratta di eseguire un documento concernente una prestazione in denaro, l'avente diritto la cui domanda di esecuzione sia stata accolta può chiedere all'ufficio esecuzioni competente, senza previa escussione:

- a. il pignoramento (art. 90 -115 LEF⁵⁵), se per il credito in causa la parte obbligata soggiace all'esecuzione in via di pignoramento;
- b. la notificazione della comminatoria di fallimento (art. 159-161LEF), se per il credito in causa la parte obbligata soggiace all'esecuzione in via di fallimento;
- c. la realizzazione del pegno (art. 151-158 LEF), se il credito in causa è garantito da pegno; nel computo dei termini per la realizzazione, invece della data del precetto esecutivo, fa stato la notificazione della decisione del tribunale dell'esecuzione.

² Per l'esecuzione di documenti che non concernono prestazioni in danaro si applicano per analogia gli articoli 332, 334 e 335.

Art. 342 Rilascio di una dichiarazione di volontà

Se in base al documento è dovuto il rilascio di una dichiarazione di volontà, la dichiarazione stessa è sostituita dalla decisione passata in giudicato del tribunale dell'esecuzione; quest'ultimo impartisce le istruzioni necessarie secondo l'articolo 333 capoverso 2.

Art. 343 Azione giudiziaria

È in ogni caso fatta salva l'azione giudiziaria relativa all'obbligo di prestazione.

⁵⁵ RS 281.1

PARTE TERZA: ARBITRATO INTERNO

Titolo primo: Disposizioni generali

Art. 344 Campo d'applicazione

Le disposizioni del presente titolo si applicano ai tribunali arbitrali con sede in Svizzera, che non hanno carattere internazionale ai sensi dell'articolo 176 della legge federale del 18 dicembre 1987⁵⁶ sul diritto internazionale privato.

Art. 345 Sede del tribunale arbitrale

¹ La sede del tribunale arbitrale è stabilita dalle parti o dall'organo da esse designato; altrimenti è stabilita dal tribunale arbitrale stesso.

² In mancanza di una designazione secondo il capoverso 1, la sede è nel luogo del tribunale statale che sarebbe competente per giudicare il merito della causa in mancanza di patto d'arbitrato.

³ Se più tribunali statali sono competenti, il tribunale arbitrale ha sede nel luogo del primo tribunale adito in applicazione dell'articolo 346.

⁴ Se le parti non hanno stabilito diversamente, il tribunale arbitrale può dibattere, assumere prove e deliberare anche in qualsiasi altro luogo.

Art. 346 Tribunali statali competenti

¹ Il Cantone dove ha sede il tribunale arbitrale designa un tribunale superiore competente per:

- a. decidere i ricorsi e le domande di revisione;
- b. ricevere in deposito il lodo e certificarne l'esecutività.

² Un altro tribunale o un tribunale composto in altro modo, sempre designato dal Cantone ove ha sede il tribunale arbitrale, è competente in istanza unica per:

- a. nominare, ricusare, revocare e sostituire gli arbitri;
- b. prorogare il mandato del tribunale arbitrale;
- c. prestare concorso al tribunale arbitrale ai sensi dell'articolo 365 capoverso 2.

Titolo secondo: Patto d'arbitrato

Art. 347 Patto d'arbitrato

¹ Il patto d'arbitrato può riferirsi a controversie esistenti o future derivanti da un rapporto giuridico determinato.

² Contro il patto d'arbitrato non può essere eccepita la nullità del contratto principale.

⁵⁶ RS 291

Art. 348 Oggetto dell'arbitrato

L'arbitrato può vertere su qualsiasi pretesa di cui le parti possono disporre liberamente.

Art. 349 Forma

¹ Il patto d'arbitrato dev'essere concluso per scritto o in altre forme di trasmissione che consentano la prova per testo.

² L'entrata in materia del convenuto è parificata alla stipulazione di un patto d'arbitrato.

Art. 350 Competenza del tribunale arbitrale

¹ Se la validità, il contenuto o la portata del patto d'arbitrato oppure la corretta costituzione del tribunale arbitrale sono contestati davanti allo stesso, il tribunale arbitrale si pronuncia con una decisione incidentale o finale.

² L'eccezione d'incompetenza del tribunale arbitrale deve essere proposta prima di entrare nel merito della causa.

Titolo terzo: Costituzione del tribunale arbitrale

Art. 351 Numero dei membri

¹ Le parti possono liberamente stabilire il numero degli arbitri. In assenza di un accordo, il loro numero è tre.

² Se le parti hanno stabilito un numero pari di arbitri, si presume che un'ulteriore persona debba essere designata come presidente.

Art. 352 Designazione ad opera delle parti

¹ I membri del tribunale arbitrale sono nominati, revocati o sostituiti giusta quanto pattuito fra le parti.

² Se tale pattuizione manca, ciascuna parte designa un numero uguale di arbitri; questi, a voto unanime, eleggono un presidente.

³ Se un arbitro è designato per funzione, si reputa designato il titolare della stessa al momento dell'accettazione del mandato arbitrale.

Art. 353 Designazione ad opera del tribunale statale

¹ Se per la designazione del tribunale arbitrale il patto d'arbitrato non prevede un altro organo o se quest'ultimo non designa gli arbitri entro un congruo termine, il tribunale statale competente ai sensi dell'articolo 346 capoverso 2, su richiesta di una parte, provvede alla designazione se:

- a. le parti non si accordano sulla designazione dell'arbitro unico; oppure
- b. una parte non designa gli arbitri di sua competenza entro 30 giorni da quando ne è stata richiesta; oppure
- c. gli arbitri non si accordano sulla scelta del presidente entro 30 giorni dalla loro designazione.

² In caso di arbitrato concernente più parti, il tribunale statale competente ai sensi dell'articolo 346 capoverso 2 o l'organo designato nel patto d'arbitrato possono designare tutti i membri.

³ Il tribunale statale cui è stata affidata la designazione di un arbitro procede a tale designazione eccetto che, da un esame sommario, risulti che le parti non sono legate da un patto d'arbitrato.

Art. 354 Obbligo di trasparenza e accettazione del mandato

¹ La persona proposta quale arbitro deve rivelare l'esistenza di circostanze che potrebbero far dubitare legittimamente della sua imparzialità o indipendenza. Ogni membro del tribunale arbitrale è tenuto, fino al termine del procedimento, a rivelare senza indugio alle parti l'esistenza di tali circostanze.

² Gli arbitri confermano l'accettazione del mandato.

³ Il tribunale arbitrale è costituito soltanto quando tutti gli arbitri hanno dichiarato di aver accettato il mandato.

Art. 355 Segretariato

¹ Con il consenso delle parti, il tribunale arbitrale può designare un segretario.

² Gli articoli 354 capoverso 1 e 357–359 si applicano per analogia.

Art. 356 Durata del mandato

¹ Le parti possono limitare nel patto d'arbitrato o in un accordo successivo la durata del mandato del tribunale arbitrale.

² La durata del mandato può essere prorogata per un periodo determinato:

- a. per accordo tra le parti;
- b. su richiesta di una parte o del tribunale arbitrale, mediante decisione del tribunale statale competente ai sensi dell'articolo 346 capoverso 2.

Titolo quarto: Ricusazione, destituzione e sostituzione dei membri del tribunale arbitrale

Art. 357 Ricusazione di un membro

¹ Un membro del tribunale arbitrale può essere ricusato se:

- a. non soddisfa i requisiti convenuti dalle parti;
- b. vi è un motivo di ricusazione contemplato dall'ordinamento procedurale convenuto dalle parti; oppure
- c. vi sono circostanze tali da far dubitare legittimamente della sua indipendenza.

² Una parte può ricusare un membro da lei designato, o alla cui designazione ha partecipato, soltanto per motivi di cui è venuta a conoscenza

dopo la designazione. Il motivo di riconsazione dev'essere comunicato senza indugio al tribunale arbitrale e all'altra parte.

Art. 358 Riconsazione del tribunale arbitrale

¹ Il tribunale arbitrale può essere riconsato qualora una parte abbia esercitato un influsso preponderante sulla designazione dei suoi membri.

² Il nuovo tribunale arbitrale è costituito secondo la procedura prevista negli articoli 352 e 353.

³ Le parti hanno il diritto di designare nuovamente come arbitri i membri del tribunale arbitrale riconsato.

Art. 359 Procedura di riconsazione

¹ Le parti possono accordarsi liberamente sulla procedura di riconsazione.

² In mancanza di accordo l'istanza di riconsazione dev'essere proposta, per scritto e motivata, entro 30 giorni dalla conoscenza del motivo di riconsazione.

³ Se il membro riconsato contesta la riconsazione, la parte istante può, entro 30 giorni, rivolgersi all'organo designato dalle parti oppure, se un tale organo non è stato previsto, chiedere di pronunciarsi al tribunale statale competente ai sensi dell'articolo 346 capoverso 2.

⁴ Se le parti non hanno stabilito altrimenti, durante la procedura di riconsazione il tribunale arbitrale può continuare la procedura senza l'esclusione delle persone riconsate ed emanare un lodo.

⁵ La decisione sulla riconsazione non può essere riveduta in maniera indipendente, ma solo con il primo lodo impugnabile.

Art. 360 Destituzione

¹ Ciascun membro del tribunale arbitrale può essere destituito per accordo scritto tra le parti.

² Ad istanza di parte, l'organo designato dalle parti oppure, se un tale organo non è stato previsto, il tribunale statale competente ai sensi dell'articolo 346 capoverso 2 può destituire un membro del tribunale arbitrale che non si dimostri in grado di adempiere i suoi compiti in un termine utile o di agire con la cura richiesta dalle circostanze.

³ Per l'impugnazione di questa decisione vale per analogia l'articolo 359 capoverso 5.

Art. 361 Sostituzione di un membro del tribunale arbitrale

¹ In caso di morte, riconsazione, destituzione o dimissioni di un membro del tribunale arbitrale, si applica la procedura che è stata seguita per la sua designazione, eccetto che le parti si siano accordate diversamente.

² Se non si può procedere in tal modo, il nuovo membro è designato dal tribunale statale competente ai sensi dell'articolo 346 capoverso 2, eccetto che il patto d'arbitrato debba considerarsi materialmente decaduto.

³ Se le parti non possono accordarsi, il tribunale arbitrale neocostituito decide in che misura debbano essere ripetuti gli atti processuali a cui il membro sostituito aveva collaborato.

⁴ La sostituzione di un membro non sospende il decorso del termine eventualmente assegnato al tribunale arbitrale per pronunciare il giudizio.

Titolo quinto: Svolgimento del procedimento arbitrale

Art. 362 Litispendenza

¹ Il procedimento arbitrale è pendente appena una parte adisce l'arbitro o gli arbitri designati nel patto d'arbitrato o, in mancanza di tale designazione, appena una parte avvia la procedura di costituzione del tribunale arbitrale oppure la procedura di conciliazione preventiva pattuita dalle parti.

² Se davanti a un tribunale statale e a un tribunale arbitrale sono pendenti, tra le medesime parti, cause concernenti il medesimo oggetto litigioso, il tribunale successivamente adito sospende la procedura finché il tribunale precedentemente adito abbia deciso sulla sua competenza.

³ La litispendenza secondo il capoverso 1 è determinante per il computo dei termini legali del diritto civile federale che decorrono dalla petizione, dall'inoltro della petizione o dalla litispendenza.

Art. 363 Regole generali di procedura

¹ Le parti possono regolare la procedura arbitrale:

- a. direttamente;
- b. mediante rinvio a un ordinamento procedurale arbitrale; oppure
- c. dichiarando applicabile un diritto procedurale di loro scelta.

² Se non è regolata dalle parti medesime, la procedura, per quanto necessario, è stabilita dal tribunale arbitrale.

³ Il presidente del tribunale arbitrale può decidere personalmente su singole questioni procedurali se così autorizzato dalle parti o dagli altri membri del tribunale arbitrale.

⁴ Indipendentemente dalla procedura scelta, il tribunale arbitrale deve garantire in ogni caso la parità di trattamento delle parti, nonché il loro diritto d'essere sentite in contraddittorio.

⁵ Ogni parte può farsi rappresentare.

⁶ Le violazioni di regole di procedura devono essere eccepite immediatamente, pena la perenzione.

Art. 364 Misure provvisionali, garanzia e risarcimento danni

¹ Salvo diversa pattuizione delle parti, il tribunale arbitrale o quello statale possono, ad istanza di parte, ordinare misure provvisionali, comprese quelle per assicurare i mezzi di prova.

² Se la parte contro cui è ordinata la misura del tribunale arbitrale non vi si sottopone spontaneamente, il tribunale statale, su richiesta del tribunale arbitrale o su richiesta di una parte con il consenso di quest'ultimo, prende le disposizioni necessarie; esso applica il suo diritto.

³ Il tribunale arbitrale o quello statale possono subordinare l'attuazione delle misure provvisionali alla prestazione di adeguate garanzie, se vi è da temere un danno per l'altra parte.

⁴ La parte instante risponde del danno causato alla controparte a seguito di una misura provvisoria ingiustificata. Se essa prova tuttavia di aver chiesto la misura in buona fede, il tribunale può ridurre o anche negare il risarcimento. La relativa pretesa può essere fatta valere nel procedimento arbitrale già pendente.

⁵ La garanzia è liberata se è accertato che non è stata promossa alcuna azione di risarcimento del danno; se vi è incertezza in proposito, il tribunale arbitrale assegna un termine per proporre l'azione.

Art. 365 Concorso dei tribunali statali

¹ Il tribunale arbitrale procede lui stesso all'assunzione delle prove.

² Il tribunale arbitrale o, con il suo consenso, una parte possono chiedere la collaborazione del tribunale statale per l'assunzione delle prove o l'effettuazione di altri atti giudiziari.

³ I membri del tribunale arbitrale possono partecipare a queste operazioni procedurali del tribunale statale e porre domande.

Art. 366 Litisconsorzio, cumulo d'azioni e partecipazione di terzi

¹ Un procedimento arbitrale può essere condotto da o contro più litisconsorti se:

- a. tutte le parti sono legate tra loro da uno o più patti d'arbitrato concordanti; e
- b. le pretese fatte valere sono identiche o materialmente connesse.

² Eventuali pretese materialmente connesse tra le stesse parti possono essere giudicate nello stesso procedimento arbitrale se sono oggetto di patti d'arbitrato concordanti.

³ L'intervento di un terzo e la partecipazione della persona cui è stata denunciata la lite presuppongono l'esistenza di un patto d'arbitrato tra il terzo e le parti in causa e sono inoltre subordinati al consenso del tribunale arbitrale.

Art. 367 Compensazione e domanda riconvenzionale

¹ Il tribunale arbitrale è competente a statuire su un'eccezione di compensazione anche se la pretesa posta in compensazione non soggiace al patto d'arbitrato e anche se per la stessa è stato previsto un altro patto d'arbitrato o una proroga di foro.

² Una domanda riconvenzionale è ammessa solo se concerne una lite che ricade in un patto d'arbitrato concordante.

Art. 368 Anticipazione delle spese

¹ Il tribunale arbitrale può esigere l'anticipazione delle spese procedurali presumibili e farne dipendere la continuazione del procedimento. Salvo diverso accordo tra le parti, esso ne determina la ripartizione.

² Se una parte non versa l'anticipo che le incombe, l'altra può, a sua volta, o anticipare lei stessa il totale delle spese o rinunciare al procedimento arbitrale. In quest'ultimo caso essa può, per la stessa lite, avviare un nuovo procedimento arbitrale o promuovere una causa davanti al tribunale statale.

Titolo sesto: Lodo

Art. 369 Diritto applicabile

Il tribunale arbitrale decide secondo le regole di diritto che sarebbero state applicate da un tribunale statale svizzero, eccetto che le parti, nel patto d'arbitrato, l'abbiano autorizzato a giudicare secondo equità.

Art. 370 Deliberazione e votazioni

¹ Alle deliberazioni e alle votazioni devono partecipare tutti i membri del tribunale arbitrale.

² Se un membro si rifiuta di partecipare a una deliberazione o a una votazione, gli altri membri possono deliberare e decidere senza di lui, se le parti non si sono accordate diversamente.

³ Il tribunale arbitrale pronuncia il lodo a maggioranza dei voti dei suoi membri, eccetto che le parti si siano accordate diversamente.

⁴ Se non si raggiunge alcuna maggioranza di voti, il lodo è pronunciato dal presidente.

Art. 371 Lodi incidentali e lodi parziali

Salvo diversa pattuizione delle parti, il tribunale arbitrale può limitare la procedura a singole domande o conclusioni.

Art. 372 Contenuto del lodo

¹ Il lodo contiene:

a. la composizione del tribunale arbitrale;

- b. l'indicazione della sede del tribunale arbitrale;
- c. la designazione delle parti e dei loro rappresentanti;
- d. le conclusioni delle parti oppure, in mancanza di richieste, una descrizione dei punti litigiosi;
- e. in quanto le parti non vi abbiano rinunciato, l'esposizione dei fatti, i considerandi di diritto e se del caso quelli di equità;
- f. il dispositivo sul merito della lite come pure l'importo e la ripartizione delle spese procedurali e delle ripetibili.

² Nel lodo dev'essere indicato il giorno in cui esso è stato emanato; il lodo è considerato emanato in quel giorno e alla sede del tribunale arbitrale.

³ Il lodo dev'essere firmato dagli arbitri. La firma della maggioranza degli arbitri è sufficiente se nel lodo si attesta che la minoranza rifiuta o è impedita di firmare.

Art. 373 Transazione

Se durante la procedura arbitrale le parti pongono fine alla controversia, il tribunale arbitrale, su richiesta, constata l'avvenuta transazione sotto forma di lodo.

Art. 374 Notificazione e deposito

¹ Una copia del lodo dev'essere notificata ad ogni parte.

² Ogni parte, a sue spese, può depositare un esemplare del lodo al tribunale statale competente ai sensi dell'articolo 346 capoverso 1.

³ Su richiesta di una parte, quel tribunale emana una dichiarazione di esecutività.

Art. 375 Effetti del lodo

Una volta notificato, il lodo ha gli stessi effetti di una decisione giudiziaria esecutiva e passata in giudicato.

Art. 376 Rettificazione, interpretazione e completazione del lodo

¹ Ogni parte può chiedere al tribunale arbitrale di:

- a. rettificare errori di redazione o di calcolo nel lodo;
- b. interpretare determinate parti del lodo;
- c. emanare un lodo complementare su pretese che, pur fatte valere nel procedimento arbitrale, non sono state oggetto di trattazione nel lodo.

² La richiesta dev'essere presentata al tribunale arbitrale entro 30 giorni dalla scoperta dell'errore, dell'esigenza di interpretazione o di completazione di alcune parti del lodo, in ogni caso però entro un anno dalla notificazione del lodo.

³ La richiesta non sospende i termini d'impugnazione. Se una parte subisce un pregiudizio dall'esito di questa procedura, relativamente a quel punto comincia per lei a decorrere un nuovo termine d'impugnazione.

Titolo settimo: Mezzi d'impugnazione del lodo

Capitolo 1: Ricorso

Art. 377 Lodi impugnabili

Ogni lodo parziale o finale sul merito della lite e ogni lodo incidentale o finale sulla competenza secondo l'articolo 350 è impugnabile con ricorso al tribunale statale previsto nell'articolo 346 capoverso 1.

Art. 378 Motivi di ricorso

Il lodo può essere impugnato unicamente se:

- a. l'arbitro unico è stato designato irregolarmente oppure il tribunale arbitrale è stato costituito irregolarmente;
- b. il tribunale arbitrale si è dichiarato, a torto, competente o incompetente;
- c. il tribunale arbitrale ha deciso punti litigiosi che non gli erano stati sottoposti o ha omesso di giudicare determinate conclusioni;
- d. è stato violato il principio della parità di trattamento delle parti o il loro diritto di essere sentite;
- e. è arbitrario nel suo esito perché si fonda su accertamenti di fatto palesemente in contrasto con gli atti oppure su una manifesta violazione del diritto o dell'equità;
- f. le indennità e le spese dei membri del tribunale arbitrale, fissate da quest'ultimo, sono manifestamente eccessive.

Art. 379 Sussidiarietà

Il ricorso è ammissibile unicamente dopo l'esaurimento dei mezzi d'impugnazione arbitrali previsti nel patto d'arbitrato.

Art. 380 Termine

Il ricorso, scritto e motivato, dev'essere interposto all'autorità superiore entro 20 giorni dalla notificazione del lodo.

Art. 381 Procedura

Per la procedura di ricorso si applicano per analogia gli articoli 313-317 della presente legge.

Art. 382 Rinvio per completazione o rettificazione

L'autorità superiore, sentite le parti, può rinviare il lodo al tribunale arbitrale fissando a quest'ultimo un termine per rettificarlo o completarlo.

Art. 383 Decisione

¹ Se il lodo non è rinviato al tribunale arbitrale oppure se non è rettificato o completato da quest'ultimo nel termine assegnatogli, l'autorità superiore pronuncia sul ricorso e, se l'accoglie, annulla il lodo.

² Se il lodo è annullato, il tribunale arbitrale decide di nuovo fondandosi sui considerandi del giudizio di rinvio.

³ L'annullamento può limitarsi a singole parti del lodo, eccetto che le altre dipendano da queste.

⁴ Se il lodo è impugnato per violazione dell'articolo 378 lettera f, l'autorità superiore può fissare essa stessa le indennità e spese dovute.

Art. 384 Ricorso al Tribunale federale

Le parti, mediante una dichiarazione espressa nel patto d'arbitrato o in un successivo accordo scritto, possono rinunciare a ricorrere al Tribunale federale.

Capitolo 2: Revisione

Art. 385 Motivi di revisione

Una parte può chiedere la revisione del lodo al tribunale statale competente ai sensi dell'articolo 346 capoverso 1 se:

- a. nel precedente procedimento, nonostante la diligenza che si poteva ragionevolmente pretendere da lei, essa non ha potuto allegare importanti fatti accaduti prima del lodo o produrre prove decisive;
- b. da un procedimento penale risulta che il lodo, sfavorevole alla parte, è stato influenzato da un crimine o da un delitto, anche se non vi è stata alcuna condanna penale;
- c. essa afferma che l'acquiescenza, la desistenza o la transazione arbitrale è inefficace in base alle norme del diritto civile.

Art. 386 Termini

La domanda di revisione dev'essere presentata al tribunale statale competente ai sensi dell'articolo 346 capoverso 1 entro 3 mesi dalla scoperta del motivo di revisione, in ogni caso però entro cinque anni dalla notificazione del lodo.

Art. 387 Effetto sospensivo

Per l'effetto sospensivo è applicabile l'articolo 321.

Art. 388 Rinvio al tribunale arbitrale

¹ Se la domanda di revisione è accolta, il tribunale statale annulla il lodo e rinvia gli atti al tribunale arbitrale per un nuovo giudizio.

² I membri del tribunale arbitrale che fossero impediti sono sostituiti secondo le disposizioni dell'articolo 361.

PARTE QUARTA: DISPOSIZIONI FINALI

Titolo primo: Esecuzione

Art. 389

Il Consiglio federale emana le norme d'attuazione.

Titolo secondo: Abrogazione e modifica del diritto vigente

Art. 390

L'abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell'allegato, parte integrante della presente legge.

Titolo terzo: Disposizioni transitorie

Art. 391 Principio

Ai processi già pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge si applica il diritto previgente.

Art. 392 Revisione

Alla revisione di decisioni di tribunali statali prese secondo il diritto previgente si applica il nuovo diritto.

Art. 393 Clausola compromissoria

L'ammissibilità delle clausole compromissorie è determinata in base al diritto in vigore al momento in cui furono pattuite.

Art. 394 Giurisdizione arbitrale

¹ La validità dei patti d'arbitrato conclusi prima dell'entrata in vigore della presente legge si giudica secondo il diritto più favorevole.

² Ai procedimenti arbitrali già iniziati ma non ancora terminati al momento dell'entrata in vigore della presente legge si applica il diritto previgente. Le parti possono tuttavia pattuire l'applicazione del nuovo diritto.

³ Ai procedimenti giudiziari secondo l'articolo 346, se già pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, continua ad applicarsi il diritto previgente. Se il lodo è stato comunicato dopo l'entrata in vigore della presente legge, i mezzi d'impugnazione sono retti dal nuovo diritto.

Titolo quarto: Referendum e entrata in vigore

Art. 395

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Allegato: Abrogazione e modifica del diritto vigente

I. Abrogazione

La legge del 24 marzo 2000⁵⁷ sul foro è abrogata.

II. Modifica

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge del 24 marzo 1995⁵⁸ sulla parità dei sessi

Art. 11 e 12

Abrogati

2. Codice civile⁵⁹

Art. 8

E. Onere della prova

¹ Ove la legge non disponga altrimenti, la parte che vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lei asserita deve fornirne la prova.

² Le parti possono regolare l'onere della prova mediante accordo scritto, nella misura in cui possano disporre liberamente del diritto.

Art. 9

E. Processo civile

Laddove il presente codice rinvia all'ordinamento processuale o alla procedura cantonale, si applica il Codice di procedura civile del XXX⁶⁰.

Art. 10, 28c-28f, 28l cpv. 3 e 4

Abrogati

Art. 36 cpv. 4 (nuovo)

⁴ Per il resto la procedura è retta dalle disposizioni sulla volontaria giurisdizione del Codice di procedura civile del XXX⁶¹.

⁵⁷ RS 272

⁵⁸ RS 151.1

⁵⁹ RS 210

⁶⁰ RS ...

⁶¹ RS ...

Art. 110, 135-149, 170 cpv. 3 e 208 cpv. 2

Abrogati

Art. 230 cpv. 2

² Il coniuge che non può procurarsi questo consenso, o cui il consenso è negato senza valido motivo, può ricorrere al giudice.

Art. 254, 280 e 281-284

Abrogati

Art. 295 cpv. 1, frase introduttiva

¹ La madre può, al più tardi entro un anno dalla nascita, convenire il padre o i di lui eredi chiedendo la rifusione:

...

Art. 329 cpv. 3

³ Le norme del presente codice sulla trasmissione del diritto di mantenimento del figlio all'ente pubblico si applicano per analogia.

Art. 598 cpv. 2 e 618

Abrogati

Art. 712c cpv. 3

³ L'opposizione dev'essere giustificata da gravi motivi.

Art. 961 cpv. 3

³ Il giudice decide queste domande, accorda l'iscrizione provvisoria dietro giustificazione di un interesse da parte del richiedente, ne stabilisce esattamente la durata e gli effetti e fissa, se occorre, un termine per far valere giudizialmente la pretesa.

Titolo finale

Art. 52 cpv. 5 (nuovo)

⁵ Non sottostanno all'approvazione le disposizioni di complemento dei Cantoni relative alla competenza per materia delle autorità giudiziarie.

Art. 54 cpv. 3

³ La procedura davanti all'autorità competente è stabilita dai Cantoni; sono fatte salve le disposizioni del Codice di procedura civile del XXX⁶².

⁶² RS ...

3. Codice delle obbligazioni⁶³

Art. 193

2. Procedura

a. Denuncia della lite

¹ Le condizioni e gli effetti della denuncia della lite sono regolati dal Codice di procedura civile del XXX⁶⁴.

² Quando si sia omessa la denuncia della lite, e ciò non sia imputabile al venditore, questi è prosciolto dall'obbligo della garanzia, in quanto possa provare che la lite avrebbe avuto un esito più favorevole ove gli fosse stata denunciata in tempo

Art. 259i

c. Procedura

La procedura è retta dal Codice di procedura civile del XXX⁶⁵.

Art. 273 marginale e cpv. 4 e 5

C. Termini e procedura

⁴ La procedura davanti all'autorità di conciliazione è retta dal Codice di procedura civile del XXX⁶⁶.

⁵ Abrogato

Titolo ottavo, capo quarto (art. 274-274g)

Abrogato

Art. 276a cpv. 2

² Per il resto si applica il presente Codice, ad eccezione delle disposizioni concernenti l'affitto di locali d'abitazione o commerciali.

Art. 301

Q. Procedura

La procedura è retta dal Codice di procedura civile del XXX⁶⁷.

Art. 343

Abrogato

⁶³ RS 220
⁶⁴ RS ...
⁶⁵ RS ...
⁶⁶ RS ...
⁶⁷ RS ...

Art. 396 cpv. 3

³ Il mandatario abbisogna di una speciale autorizzazione per fare transazioni, accettare arbitramenti, contrarre obbligazioni cambiarie, alienare o vincolare immobili e fare donazioni.

Art. 643 cpv. 3, secondo periodo

Abrogato

Art. 756 cpv. 2

Abrogato

4. Legge federale del 28 marzo 1905⁶⁸ sulla responsabilità delle imprese di strade ferrate e di piroscafi, e della Posta svizzera

Art. 20 e 22

Abrogati

5. Legge federale del 4 ottobre 1985⁶⁹ sull'affitto agricolo

Art. 1 cpv. 4

⁴ Nella misura in cui la presente legge non è applicabile o non contiene disposizioni speciali, si applica il Codice delle obbligazioni, eccettuate le disposizioni concernenti l'affitto di locali d'abitazione o commerciali e quelle sul deposito del fitto.

Art. 47 Procedura

I Cantoni disciplinano la procedura amministrativa nella misura in cui non sia regolata dalla presente legge; alle azioni civili si applicano le disposizioni del Codice di procedura civile del XXX⁷⁰

Art. 48

Abrogato

6. Legge federale del 2 aprile 1908⁷¹ sul contratto d'assicurazione

Art. 13 cpv. 1

Abrogato

⁶⁸ RS 221.112.742

⁶⁹ RS 221.213.2

⁷⁰ RS ...

⁷¹ RS 221.229.1

7. Legge federale del 9 ottobre 1992⁷² sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini

Art. 61 Condizioni di responsabilità

Può essere reso civilmente responsabile chi:

- a. viola o espone a pericolo un diritto d'autore o un diritto affine di protezione;
- b. si rifiuta di indicare la provenienza degli oggetti illecitamente allestiti o messi in circolazione che si trovano in suo possesso.

Art. 62 Legittimazione attiva

¹ È legittimato a procedere in causa chi è lesa o rischia di essere lesa nel suo diritto d'autore o nel suo diritto affine di protezione.

² Le associazioni e le organizzazioni di consumatori non sono legittimate a procedere in causa.

Art. 63 Pretese

Chi è legittimato a procedere in causa può in particolare domandare:

- a. l'adozione di misure provvisoriale secondo gli articoli 275-284 del Codice di procedura civile del XXX⁷³;
- b. l'omissione secondo l'articolo 74 del Codice di procedura civile;
- c. la cessazione dell'illecito stato di fatto;
- d. l'indicazione della provenienza degli oggetti illecitamente allestiti o messi in circolazione che si trovano in possesso del convenuto;
- e. il risarcimento del danno e la riparazione morale come pure la consegna dell'utile giusta le disposizioni sulla gestione d'affari senza mandato;
- f. se la gravità della lesione lo giustifica, la pubblicazione della sentenza.

Art. 64–66

Abrogati

8. Legge federale del 9 ottobre 1992⁷⁴ sulla protezione delle topografie di prodotti e semiconduttori

Art. 10

La protezione di diritto civile delle topografie è retta dalle disposizioni della legge del 9 ottobre 1992⁷⁵ sul diritto d'autore.

⁷² RS 231.1

⁷³ RS ...

⁷⁴ RS 231.2

⁷⁵ RS 231.1

9. Legge del 28 agosto 1992⁷⁶ sulla protezione dei marchi

Art. 42 Rappresentanza

Chi è parte in una procedura amministrativa secondo la presente legge e non ha né sede né domicilio in Svizzera deve designare un rappresentante ivi residente.

Art. 52 Condizioni di responsabilità

Può essere reso civilmente responsabile chi:

- a. viola o espone a pericolo un marchio o un'indicazione di provenienza;
- b. si rifiuta di indicare la provenienza degli oggetti illecitamente muniti di un marchio o di un'indicazione di provenienza che si trovano in suo possesso;
- c. usa contrariamente al regolamento un marchio di garanzia o un marchio collettivo.

Art. 53 Legittimazione attiva

È legittimato a procedere in causa chi è lesa o rischia di essere lesa nel suo diritto su un marchio o su un'indicazione di provenienza.

Art. 54 Pretese

¹ Chi è legittimato a procedere in causa può in particolare domandare:

- a. l'adozione di misure provvisorie secondo gli articoli 275-284 del Codice di procedura civile del XXX⁷⁷;
- b. l'omissione secondo l'articolo 75 del Codice di procedura civile;
- c. la cessazione dell'illecito stato di fatto;
- d. l'indicazione della provenienza degli oggetti illecitamente allestiti o messi in circolazione che si trovano in possesso del convenuto;
- e. il risarcimento del danno e la riparazione morale come pure la consegna dell'utile giusta le disposizioni sulla gestione d'affari senza mandato;
- f. se la gravità della lesione lo giustifica, la pubblicazione della sentenza.

² Invece di far accertare la nullità della registrazione, l'attore può chiedere che gli sia ceduto il diritto al marchio che il convenuto abbia usurpato. L'azione dev'essere proposta entro due anni dalla pubblicazione della registrazione o dalla revoca del consenso del titolare secondo l'articolo 4.

Art. 55 Legittimazione attiva delle associazioni e delle organizzazioni di consumatori

¹ Al di là della legittimazione attiva secondo l'articolo 52, le azioni di accertamento, omissione o cessazione di infrazioni alle norme a tutela d'indicazioni di provenienza possono inoltre essere intentate da:

- a. associazioni professionali o economiche autorizzate dagli statuti a difendere gli interessi economici dei loro membri;
- b. organizzazioni d'importanza nazionale o regionale che secondo gli statuti si dedicano alla protezione dei consumatori.

⁷⁶ RS 232.11

⁷⁷ RS ...

² Le stesse associazioni e organizzazioni sono legittimate ad intentare l'azione di accertamento qualora essa riguardi un marchio di garanzia o un marchio collettivo.

Art. 56 Comunicazione di sentenze

I tribunali trasmettono all'Istituto le sentenze passate in giudicato che implicano la modifica di una registrazione.

Art. 57-60

Abrogati

10. Legge del 5 ottobre 2001⁷⁸ sul design

Art. 33 Condizioni di responsabilità

Può essere reso civilmente responsabile chi:

- a. viola o espone a pericolo un design;
- b. si rifiuta di indicare la provenienza degli oggetti illecitamente allestiti o messi in circolazione che si trovano in suo possesso.

Art. 33a (nuovo) Legittimazione attiva

¹ È legittimato a procedere in causa chi è leso o rischia di essere leso nel suo diritto di design.

² Le associazioni e le organizzazioni di consumatori non sono legittimate a procedere in causa.

Art. 33b (nuovo) Pretese

¹ Chi è legittimato a procedere in causa può in particolare domandare:

- a. l'adozione di misure provvisoriale secondo gli articoli 275-284 del Codice di procedura civile del XXX⁷⁹;
- b. l'omissione secondo l'articolo 74 del Codice di procedura civile;
- c. la cessazione dell'illecito stato di fatto;
- d. l'indicazione della provenienza degli oggetti illecitamente allestiti o messi in circolazione che si trovano in possesso del convenuto;
- e. il risarcimento del danno e la riparazione morale come pure la consegna dell'utile giusta le disposizioni sulla gestione d'affari senza mandato;
- f. se la gravità della lesione lo giustifica, la pubblicazione della sentenza.

² Chi dispone di una licenza esclusiva è legittimato in proprio all'azione indipendentemente dal fatto che la licenza sia iscritta nel registro, sempre che il contratto di licenza non lo escluda espressamente.

³ Tutti i titolari di una licenza possono intervenire in un'azione per contraffazione per far valere il danno da essi subito.

⁷⁸ RS 232.12

⁷⁹ RS ...

Art. 35-39

Abrogati

11. Legge federale del 25 giugno 1954⁸⁰ sui brevetti d'invenzione

Art. 13 J. Domicilio all'estero

Chi non ha né domicilio né sede in Svizzera deve farsi rappresentare da un mandatario domiciliato in Svizzera nelle procedure promosse conformemente alla presente legge dinanzi alle autorità amministrative.

Art. 70

Abrogato

Art. 72 Pretese

¹ Chi è lesa o esposta a pericolo da uno degli atti previsti nell'articolo 66 può in particolare domandare:

- a. l'adozione di misure provvisoriale secondo gli articoli 275-284 del Codice di procedura civile del XXX⁸¹;
- b. l'omissione secondo l'articolo 74 del Codice di procedura civile;
- c. la cessazione dell'illecito stato di fatto, in particolare la realizzazione o la distruzione secondo l'articolo 69;
- d. l'indicazione della provenienza degli oggetti illecitamente allestiti o messi in circolazione che si trovano in possesso del convenuto;
- e. il risarcimento del danno come pure la consegna dell'utile giusta le disposizioni sulla gestione d'affari senza mandato; per i brevetti assoggettati all'esame preventivo può anche essere chiesto il risarcimento del danno che il convenuto ha causato dal momento della pubblicazione della domanda di brevetto;
- f. se la gravità della lesione lo giustifica, la pubblicazione della sentenza.

² Per le domande di brevetto assoggettate all'esame preventivo, il richiedente ha diritto all'azione dal momento della pubblicazione della domanda di brevetto, se fornisce alla controparte garanzie adeguate; l'articolo 278 del Codice di procedura civile è applicabile per analogia.

Art. 73

Abrogato

Art. 74 Azione di accertamento

L'azione di accertamento secondo l'articolo 78 del Codice di procedura civile del XXX⁸² può segnatamente avere per oggetto:

- a. che un determinato brevetto esiste a buon diritto;
- b. che il convenuto ha commesso uno degli atti indicati nell'articolo 66;
- c. che l'attore non ha commesso nessuno degli atti indicati nell'articolo 66;

⁸⁰ RS **232.14**

⁸¹ RS ...

⁸² RS ...

- d. che un determinato brevetto non può essere opposto all'attore in applicazione di una disposizione legale;
- e. che per due determinati brevetti le condizioni fissate nell'articolo 36 per la concessione di una licenza sono o non sono adempiute;
- f. che l'attore è l'autore dell'invenzione che è oggetto di una domanda di brevetto o di un determinato brevetto;
- g. che un determinato brevetto non produce più effetto perché viola il divieto di cumulare la protezione.

Art. 76, 77, 79 e 80

Abrogati

12. Legge federale del 20 marzo 1975⁸³ sulla protezione delle novità vegetali

Art. 3 Domicilio all'estero

Chi non ha né domicilio né sede in Svizzera deve farsi rappresentare da un mandatario domiciliato in Svizzera nelle procedure promosse conformemente alla presente legge dinanzi alle autorità amministrative.

Titolo prima dell'art. 37

Capitolo III. Protezione di diritto civile

Art. 37 Condizioni di responsabilità

Può essere reso civilmente responsabile:

- a. chi viola o espone a pericolo un diritto derivante dal titolo di protezione;
- b. chi viola o espone a pericolo un diritto alla denominazione della varietà.

Art. 38 Legittimazione attiva

¹ È legittimato a procedere in causa chi è leso o rischia di essere leso nel suo diritto derivante dal titolo di protezione o nel suo diritto alla denominazione della varietà.

² Le associazioni e le organizzazioni di consumatori non sono legittimate a procedere in causa.

Art. 39 Pretese

¹ Chi è legittimato a procedere in causa può in particolare domandare:

- a. l'adozione di misure provvisorie secondo gli articoli 275-284 del Codice di procedura civile del XXX⁸⁴;
- b. l'omissione secondo l'articolo 74 del Codice di procedura civile;
- c. la cessazione dell'illecito stato di fatto;
- d. il risarcimento del danno come pure la consegna dell'utile giusta le disposizioni della gestione d'affari senza mandato; può anche essere

⁸³ RS 232.16

⁸⁴ RS ...

chiesto il risarcimento del danno che il convenuto ha causato con colpa a decorrere dal momento della pubblicazione della domanda.

² Dopo la pubblicazione della domanda e già prima del rilascio del titolo di protezione, il depositante può proporre l'azione per far omettere o cessare l'illecito stato di fatto, se fornisce alla controparte garanzie adeguate; l'articolo 278 del Codice di procedura civile è applicabile per analogia.

Art. 40 e 42-46

Abrogati

13. Legge federale del 19 giugno 1992⁸⁵ sulla protezione dei dati

Art. 15 Pretese giuridiche

¹ Le azioni concernenti la protezione della personalità sono rette dagli articoli 28, 28a e 28l del Codice civile⁸⁶.

² Se non può essere dimostrata né l'esattezza né l'inesattezza dei dati, l'attore può chiedere che si aggiunga ai dati una menzione che ne rilevi il carattere contestato.

³ L'attore può pure chiedere che la rettifica, la distruzione, il blocco, la menzione del carattere contestato o la sentenza siano comunicati a terzi o pubblicati.

14. Legge federale del 19 dicembre 1986⁸⁷ contro la concorrenza sleale

Titolo prima dell'art. 9

Sezione 2: Disposizioni di procedura

Art. 9, rubrica

Legittimazione attiva

Art. 10, rubrica

Legittimazione attiva di clienti, di organizzazioni e della Confederazione

Titolo prima dell'art. 12

Abrogato

Art. 12 e 13

Abrogati

⁸⁵ RS 235.1

⁸⁶ RS 210

⁸⁷ RS 241

Art. 13a cpv. 2

Abrogato

Art. 14 e 15

Abrogati

15. Legge del 6 ottobre 1995⁸⁸ sui cartelli

Art. 14-17

Abrogati

16. Legge federale dell'11 aprile 1889⁸⁹ sulla esecuzione e sul fallimento

Art.25

3. Procedura sommaria

La procedura sommaria secondo la Procedura civile svizzera del XXX⁹⁰ è applicabile in caso di:

- a. decisioni delle istanze competenti in materia di opposizione, di fallimento, di sequestro e di concordato;
- b. ammissibilità dell'opposizione tardiva (art. 77 cpv. 3) e dell'opposizione nell'esecuzione cambiaria (art. 181);
- c. annullamento o sospensione dell'esecuzione (art. 85);
- d. decisione relativa al ritorno a miglior fortuna (art. 265a cpv. 1 a 3).

Art. 79 cpv. 2

Abrogato

Art.81 cpv. 2

Abrogato

Art. 85a cpv. 4

Abrogato

Art. 109 cpv. 4, secondo periodo

Abrogato

Art. 111 cpv. 5, secondo periodo

Abrogato

⁸⁸ RS 251

⁸⁹ RS 281.1

⁹⁰ RS ...

Art. 148 cpv. 2

Abrogato

Art. 174

4. Reclamo

¹ La decisione del tribunale del fallimento può essere impugnata mediante reclamo secondo gli articoli 299-309 del Codice di procedura civile del XXX⁹¹. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.

² L'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

1. il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2. l'importo dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore; o
3. il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

³ Il reclamo non ha effetto sospensivo, eccetto che l'autorità giudiziaria superiore disponga altrimenti. In caso di concessione dell'effetto sospensivo, devono essere prese le misure provvisorie necessarie a tutela dei creditori.

Art. 185

7. Reclamo

La decisione sull'ammissibilità dell'opposizione può essere impugnata entro 5 giorni mediante reclamo secondo gli articoli 299-309 del Codice di procedura civile del XXX⁹².

Art. 250 cpv. 3

Abrogato

Art. 265a cpv. 1 e 4

¹ Se il debitore si oppone al precetto esecutivo contestando di essere ritornato a miglior fortuna, l'ufficio d'esecuzione trasmette l'opposizione al giudice del luogo dell'esecuzione. Questi statuisce dopo aver sentito le parti; contro la decisione non è dato alcun mezzo di impugnazione.

⁴ Il debitore e il creditore possono promuovere l'azione ordinaria di contestazione o accertamento del ritorno a miglior fortuna davanti al giudice del luogo dell'esecuzione, entro venti giorni dalla notificazione della decisione sull'opposizione.

Art. 278 cpv. 3-5

³ La decisione sull'opposizione può essere impugnata mediante reclamo secondo gli articoli 299-309 del Codice di procedura civile del XXX⁹³.

⁹¹ RS...

⁹² RS ...

⁴ L'opposizione e il reclamo non ostacolano gli effetti del sequestro.

⁵ Durante la procedura di opposizione e di reclamo i termini previsti dall'articolo 279 rimangono sospesi.

Art. 284, terzo periodo

... In caso di contestazione, decide il giudice.

Art. 294, marginale, nonché cpv. 3 e 4

2. Convocazione, decisione e reclamo

³ Il debitore e il creditore richiedente possono impugnare la decisione del giudice dei concordati mediante reclamo secondo gli articoli 299-309 del Codice di procedura civile del XXX⁹⁴.

⁴ Ogni creditore è legittimato a interporre reclamo se la decisione riguarda la nomina del commissario.

Art. 307

3. Reclamo

La decisione sull'omologazione può essere impugnata mediante reclamo secondo gli articoli 299-309 del Codice di procedura civile del XXX⁹⁵.

Art. 340, marginale, nonché cpv. 1 e 3

3. Reclamo

¹ Il debitore e ogni creditore possono impugnare la decisione mediante reclamo secondo gli articoli 299-309 del Codice di procedura civile del XXX⁹⁶.

³ La moratoria concessa in prima istanza è operativa fino alla decisione definitiva dell'autorità giudiziaria superiore.

Art. 348 cpv. 2, secondo periodo

² ... Il giudice dei concordati, dopo aver fatto le indagini eventualmente ancora necessarie, decide in base agli atti; altrettanto farà l'autorità giudiziaria superiore in caso di reclamo. ...

17. Legge federale del 18 dicembre 1987⁹⁷ sul diritto internazionale privato

Art. 11

X. Assistenza giudiziaria

1. Mediazione per l'assistenza giudiziaria

L'assistenza giudiziaria da e verso la Svizzera avviene per il tramite dell'Ufficio federale di giustizia.

⁹³ RS ...
⁹⁴ RS ...
⁹⁵ RS ...
⁹⁶ RS ...
⁹⁷ RS **291**

Art. 11a

2. Diritto applicabile

¹ Gli atti d'assistenza giudiziaria che devono essere compiuti in Svizzera sono eseguiti giusta il diritto svizzero.

² Ad istanza dell'autorità richiedente, si possono applicare o considerare anche forme procedurali estere in quanto necessario per l'attuazione di una pretesa giuridica all'estero e sempreché non vi osti alcun motivo degno di protezione inerente all'interessato.

³ I tribunali e le autorità svizzeri possono stilare documenti secondo le forme del diritto straniero o ricevere la dichiarazione giurata di un richiedente qualora una forma prevista dal diritto svizzero non sia riconosciuta all'estero e quivi non si possa pertanto attuare una pretesa degna di protezione.

⁴ Alle notificazioni in Svizzera e dalla Svizzera e alle assunzioni di prove si applica la Convenzione dell'Aia del 1° marzo 1954⁹⁸ relativa alla procedura civile.

Art. 11b

3. Obbligo di cauzione per spese e ripetibili

La parte che non ha né domicilio né sede in Svizzera e non è cittadina svizzera e interviene quale attore o attore riconvenzionale oppure propone un mezzo di impugnazione contro una decisione di prima istanza deve prestare cauzione per le spese processuali e le ripetibili. Non vi è obbligo in tal senso se lo Stato di domicilio o di sede della parte riconosce il diritto di reciprocità in un trattato internazionale.

Art. 11c

4. Assistenza giudiziaria gratuita

Alle persone con domicilio all'estero è concessa l'assistenza giudiziaria gratuita alle stesse condizioni delle persone domiciliate in Svizzera, se lo Stato del domicilio estero riconosce il diritto di reciprocità in un trattato internazionale.

Art. 12

Abrogato

Art. 109 cpv. 2

Abrogato

Art. 129 cpv. 3

Abrogato

⁹⁸ RS 0.274.12

Art. 176 cpv. 2

Abrogato

Art. 179 cpv. 2

² Se tale pattuizione manca, può essere adito il giudice del luogo di sede del tribunale arbitrale; questi applica per analogia le disposizioni del Codice di procedura civile del XXX⁹⁹ concernenti la designazione, la revoca o la sostituzione degli arbitri.

Art. 191 cpv. 2

Abrogato

18. Legge federale del 18 marzo 1983¹⁰⁰ sulla responsabilità civile in materia nucleare

Art. 23 e 25

Abrogati

19. Legge federale del 19 dicembre 1958¹⁰¹ sulla circolazione stradale

Art. 86

Abrogato

20. Legge federale del 28 settembre 1923¹⁰² sul registro del naviglio

Art. 37 e 52

Abrogati

21. Legge federale del 3 ottobre 1975¹⁰³ sulla navigazione interna

Titolo prima dell'art. 38

Capo settimo: Ricorsi

Art. 38, rubrica

Abrogata

Art. 39

Abrogato

⁹⁹ RS ...
¹⁰⁰ RS **732.44**
¹⁰¹ RS **741.01**
¹⁰² RS **747.11**
¹⁰³ RS **747.201**

22. Legge federale del 23 settembre 1953¹⁰⁴ sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera

Art. 14 e 16

Abrogati

23. Legge federale del 21 dicembre 1948¹⁰⁵ sulla navigazione aerea

Art. 67 e 82-84

Abrogati

24. Legge federale del 7 ottobre 1959¹⁰⁶ sul registro aeronautico

Titolo prima dell'art. 61

Capo quinto: Disposizioni penali

Art. 61 e 62

Abrogati

25. Legge del 17 dicembre 1993¹⁰⁷ sulla partecipazione

Art. 15 cpv. 3

Abrogato

26. Legge del 6 ottobre 1989¹⁰⁸ sul collocamento

Titolo prima dell'art. 10 e art. 10 cpv. 2-4

Abrogati

Titolo prima dell'art. 23 e art. 23 cpv. 2-4

Abrogati

¹⁰⁴ RS 747.30

¹⁰⁵ RS 748.0

¹⁰⁶ RS 748.217.1

¹⁰⁷ RS 822.14

¹⁰⁸ RS 823.11